SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 novembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 28 settembre 2005, n. **222.**

Modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visti gli articoli 101, 102, 103, 110, 112, 115, 117, 119 e 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, che ha istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 16 maggio 2005;

Vista la nota resa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 16 maggio 2005, a seguito di comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, è sostituito dal seguente:

«1. L'ingresso ai musei, alle aree e ai parchi archeologici ed ai complessi monumentali, come definiti all'articolo 101 del Codice, è consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto.».

Art. 2.

1. L'articolo 2 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Gestione dei servizi di biglietteria).* — 1. Le attività di emissione, distribuzione, vendita e verifica dei titoli di legittimazione all'ingresso degli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, nonché quelle di incasso e versamento degli introiti costituiscono, agli effetti del presente decreto, i "servizi di biglietteria".

2. I titoli di legittimazione all'ingresso possono essere emessi e posti in vendita anche mediante apparecchiature informatiche e reti telematiche.

3. Il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato "direttore regionale", previa istruttoria delle soprintendenze di settore, o il soprintendente da lui delegato, può affidare in concessione, a soggetti pubblici o privati, la gestione dei servizi di biglietteria, presso uno o più degli istituti e luoghi di cui all'articolo 1, comma 1.

4. Gli affidamenti sono disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi.

5. Le modalità di gestione dei servizi di biglietteria in concessione sono definite mediante apposite convenzioni nelle quali può essere previsto anche l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche. Le convenzioni stabiliscono il versamento da parte del concessionario di una parte degli incassi ricavati dalla vendita dei biglietti non inferiore al settanta per cento degli incassi medesimi. Il compenso spettante al concessionario non può essere superiore al trenta per cento degli incassi ed è definito mediante parametri che tengono conto dell'ammontare complessivo degli incassi dell'anno precedente, dei costi di gestione dei servizi e degli interventi proposti dal concessionario per il miglioramento dei servizi medesimi e per l'attivazione o l'implementazione di strumenti informatici e telematici. I bandi di gara, predisposti per l'affidamento in concessione dei servizi di biglietteria, riportano le condizioni e i parametri individuati nel presente comma.

6. Le convenzioni stabiliscono un termine, a cadenza non superiore a trenta giorni, per il versamento degli incassi di cui al comma 5 alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, e prevedono una penale per il ritardo, commisurata al dieci per cento dell'importo da versare.

7. Il Ministero può stipulare, a livello centrale o territoriale, accordi con soggetti pubblici o privati per l'abbinamento dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, con l'accesso ad altri siti culturali ovvero con la fruizione di attività anche non espositive.

8. Le convenzioni di cui al comma 5 e gli accordi di cui al comma 7 possono anche regolare la pubblicità e le altre forme di promozione commerciale sui biglietti d'ingresso. Il Ministero esercita il controllo sull'attività dei concessionari anche mediante verifiche ed ispezioni.».

Art. 3.

1. L'articolo 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Comitati regionali per i servizi di biglietteria).* — 1. Presso ogni direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici opera un comitato regionale per i servizi di biglietteria, con funzioni propositive e consultive in materia di gestione dei servizi di biglietteria.

2. Il comitato è presieduto dal direttore regionale ed è composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale, nonché dai direttori dei musei e degli altri istituti dotati di autonomia aventi sede nel territorio regionale.

3. Per i biglietti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l'importo è stabilito dal direttore regionale, su proposta del capo dell'ufficio, del museo o dell'istituto autonomo interessato, sentito il comitato di cui ai commi 1 e 2.

4. Per i biglietti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l'importo è stabilito dal direttore regionale, su proposta congiunta dei capi degli uffici, musei o istituti autonomi interessati, sentito il comitato di cui ai commi 1 e 2.

5. Per i biglietti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l'importo, qualora non definito nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice, è stabilito con apposito accordo tra il direttore regionale, i rappresentanti della regione e degli enti pubblici territoriali interessati nonché i soggetti privati eventualmente coinvolti. Il direttore regionale stipula l'accordo previo parere del comitato di cui ai commi 1 e 2.

6. Ai fini della determinazione dell'importo dei biglietti di cui ai commi 3 e 4, si tiene conto del rilievo culturale dei beni offerti alla fruizione, della qualità degli allestimenti e dei percorsi espositivi, dei livelli qualitativi dell'accoglienza e dell'offerta complessiva di servizi aggiuntivi, della media annua degli ingressi all'istituto o al luogo, delle caratteristiche socio-economiche del territorio di riferimento, con riguardo anche alla vocazione turistica e alla presenza di altri istituti e luoghi della cultura pubblici e privati nel territorio medesimo.

7. Ai fini della determinazione dell'importo dei biglietti di cui al comma 5, oltre che dei parametri indicati al comma 6, si tiene conto del numero e della rilevanza culturale degli istituti e luoghi interessati, delle caratteristiche e dei livelli qualitativi dei servizi pubblici presenti sul territorio, con particolare riferimento alla rete di trasporti pubblici.

8. L'importo stabilito ai sensi dei commi 4, 5 e 6, include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 2.

9. I direttori regionali, sulla base delle indicazioni fornite dal Capo del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, determinano l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici, nel limite massimo dello 0,50 per cento.».

Art. 4.

Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.

2. Dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 1, comma 1, e gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507.

3. Le competenze attribuite dall'articolo 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, al direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici e al comitato per i biglietti d'ingresso, sono trasferite rispettivamente al direttore regionale competente ed ai comitati regionali di cui all'articolo 3 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 settembre 2005

Il Ministro: BUTTIGLIONE

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 255

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alla premessa:

— Il testo degli articoli 101, 102, 103, 110, 112, 115, 117, 119 e 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45 è il seguente:

«Art. 101 *(Istituti e luoghi della cultura).* — 1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

2. Si intende per:

a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;

b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;

c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;

d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;

e) «parco archeologico», un àmbito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;

f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale».

«Art. 102 *(Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica).* — 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'art. 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'àmbito e con le procedure dell'art. 112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti».

«Art. 103 *(Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura).* — 1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi.

2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito.

3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:

a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;

b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera *c)*;

c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati;

d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea».

«Art. 110 *(Incasso e riparto di proventi).* — 1. Nei casi previsti dall'art. 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica.

2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.

3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione dei luoghi medesimi, ai sensi dell'art. 29, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.

4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale».

«Art. 112 *(Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica).* — 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'art. 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le attività di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi su base regionale, al fine di definire gli obbiettivi e fissarne i tempi e le modalità di attuazione. Con gli accordi medesimi sono individuate le adeguate forme di gestione, ai sensi dell'art. 115.

5. Qualora, entro i tempi stabiliti, gli accordi di cui al comma 4 non siano raggiunti tra i competenti organi, la loro definizione è rimessa alla decisione congiunta del Ministro, del presidente della Regione, del presidente della Provincia e dei sindaci dei comuni interessati. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

6. Lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono definire, in sede di Conferenza unificata, indirizzi generali e procedure per uniformare, sul territorio nazionale, gli accordi indicati al medesimo comma 4.

7. Agli accordi di cui al comma 4 possono partecipare anche soggetti privati e, previo consenso dei soggetti interessati, gli accordi medesimi possono riguardare beni di proprietà privata.

8. I soggetti pubblici interessati possono altresì stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato che svolgono attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali».

«Art. 115 *(Forme di gestione).* — 1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali ad iniziativa pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.

2. La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico.

3. La gestione in forma indiretta è attuata tramite:

a) affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono;

b) concessione a terzi, in base ai criteri indicati ai commi 4 e 5.

4. Lo Stato e le regioni ricorrono alla gestione in forma indiretta al fine di assicurare un adeguato livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 è attuata previa valutazione comparativa, in termini di efficienza ed efficacia, degli obiettivi che si intendono perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi.

5. Qualora, a seguito della comparazione di cui al comma 4, risulti preferibile ricorrere alla concessione a terzi, alla stessa si provvede mediante procedure ad evidenza pubblica, sulla base di valutazione comparativa dei progetti presentati.

6. Gli altri enti pubblici territoriali ordinariamente ricorrono alla gestione in forma indiretta di cui al comma 3, lettera *a)*, salvo che, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dell'attività di valorizzazione, non risulti conveniente od opportuna la gestione in forma diretta.

7. Previo accordo tra i titolari delle attività di valorizzazione, l'affidamento o la concessione previsti al comma 3 possono essere disposti in modo congiunto ed integrato.

8. Il rapporto tra il titolare dell'attività e l'affidatario od il concessionario è regolato con contratto di servizio, nel quale sono specificati, tra l'altro, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e di professionalità degli addetti nonché i poteri di indirizzo e controllo spettanti al titolare dell'attività o del servizio.

9. Il titolare dell'attività può partecipare al patrimonio o al capitale dei soggetti di cui al comma 3, lettera *a)*, anche con il conferimento in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. Gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione totale dalla partecipazione da parte del titolare dell'attività o del servizio, di estinzione del soggetto partecipato ovvero di cessazione, per qualunque causa, dell'affidamento dell'attività o del servizio. I beni conferiti in uso non sono soggetti a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.

10. All'affidamento o alla concessione di cui al comma 3 può essere collegata la concessione in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. La concessione perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione dell'affidamento o della concessione del servizio o dell'attività».

«Art. 117 *(Servizi aggiuntivi)*. — 1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'art. 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.

2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:

a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;

b) i servizi riguardanti beni librai e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;

c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;

d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;

e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;

f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;

g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.

3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.

4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'art. 115.

5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell'art. 110».

«Art. 119 *(Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole)*. — 1. Il Ministero, il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati possono concludere accordi per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti.

2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'art. 101 possono stipulare con le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, apposite convenzioni per la elaborazione di percorsi didattici, la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, nonché per la formazione e l'aggiornamento dei docenti. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili».

«Art. 130 *(Disposizioni regolamentari precedenti)*. — 1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, e regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte».

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con fun-

zioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 2004, n. 166, supplemento ordinario.

— L'art. 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78, recante «Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1997, n. 74:

«Art. 1. — 1. La tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, prevista dal regio decreto 11 novembre 1885, n. 3191, e successive modificazioni, è soppressa».

— Il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 febbraio 1998, n. 35.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Biglietti di ingresso). — 1. L'ingresso ai musei, alle aree e ai parchi archeologici ed ai complessi monumentali, come definiti all'art. 101 del Codice, è consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto.*

2. La tipologia del biglietto di ingresso è la seguente:

a) biglietto unico che consente l'accesso ad uno solo dei luoghi di cui al comma 1;

b) biglietto cumulativo che consente l'accesso a più luoghi tra quelli indicati al comma 1;

c) biglietto integrato che consente l'accesso ad uno o più dei luoghi indicati al comma 1, insieme ad uno o più monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini non statali nonché mostre o altre manifestazioni culturali, statali e non statali.

3. La tipologia dei biglietti di ingresso di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 non esclude l'accesso ai luoghi di cui al comma 1 mediante biglietto unico.

4. In relazione a particolari esigenze possono essere previsti altri tipi di biglietti.

5. I biglietti di ingresso possono consistere in una carta, tessera magnetica o elettronica, leggibili da idonee apparecchiature poste all'ingresso degli istituti.».

05G0250

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2005.

Dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Pescara in occasione dei «XVI Giochi del Mediterraneo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del predetto decreto-legge, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche alla dichiarazione di «grande evento», rientrante nelle competenze assegnate al Dipartimento della protezione civile;

Considerato che nel mese di settembre 2009 si svolgerà nella città di Pescara la XVI edizione dei Giochi del Mediterraneo e che detto evento coinvolgerà un ingente numero di partecipanti;

Considerato, infatti, che in considerazione della posizione geografica nella quale è collocata la città di Pescara, già punto di scalo di numerose rotte turistiche navali ed aeree, l'evento è destinato ad attirare un elevato numero di persone tra atleti, tecnici, rappresentanti del Comitato olimpico internazionale e spettatori;

Considerato, pertanto, che il predetto notevole afflusso nella città di Pescara richiede l'adozione tempestiva di ogni utile intervento finalizzato a soddisfare le esigenze di mobilità ed ospitalità, ed a garantire le necessarie misure volte alla salvaguardia della privata e pubblica incolumità;

Ravvisata l'esigenza di procedere con estrema sollecitudine alla organizzazione dell'evento che, in considerazione del consistente sforzo necessario per la sua efficace attuazione, impone di ricorrere ai mezzi e poteri straordinari di cui alla legge n. 225/1992 non potendosi ugualmente soddisfare attraverso gli strumenti ordinari previsti dall'ordinamento giuridico vigente;

Ravvisata, altresì, la necessità di assicurare, durante la celebrazione dell'evento, l'adozione di ogni intervento utile a garantire la regolare mobilità sul territorio da parte della cittadinanza, la sicurezza e l'ordine pubblico, un'idonea ricezione alberghiera, nonché condizioni adeguate di accoglienza e assistenza sanitaria;

Ravvisata, pertanto, l'oggettiva esigenza di adottare misure di carattere straordinario ed urgente per assicurare il regolare svolgimento della suddetta manifestazione, nell'ambito di efficacia delle disposizioni contenute nel citato comma 5 dell'art. 5-*bis*, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il «Contratto con la città ospite per i XVI Giochi del Mediterraneo del 2009» sottoscritto il 18 ottobre 2003 tra il Comitato internazionale dei giochi del Mediterraneo (CIJM), la città di Pescara ed il Comitato Nazionale Olimpico Italiano;

Visto l'atto costitutivo del «Comitato organizzatore dei XVI Giochi del Mediterraneo - Pescara 2009» sottoscritto il 16 novembre 2004;

Considerata la necessità di provvedere alla realizzazione di un Villaggio Mediterraneo per ospitare in un ambiente idoneo gli atleti, gli accompagnatori e le delegazioni che parteciperanno ai Giochi del 2009, ed in grado di offrire il miglior rapporto logistico con i principali impianti sportivi, oltre che con il sistema delle grandi comunicazioni territoriali;

Considerato, inoltre, che occorre provvedere ad effettuare ulteriori interventi finalizzati alla riqualificazione ed al potenziamento degli impianti sportivi, al miglioramento della fruibilità dei luoghi, allo sviluppo del sistema di accessibilità e di accoglienza e ad un'adeguata assistenza tecnica, medica ed informativa;

Considerato, infine, che la complessità di tali interventi deve essere valutata in un contesto unitario, sì da rendere indispensabile un'unicità di azione per il perseguimento dell'obiettivo di predisporre, in tempi utili, quanto necessario per lo svolgimento delle manifestazioni sportive, sicché risulta indispensabile la nomina di un Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, comma 4 della legge 28 febbraio 1992, n. 225;

Vista la richiesta del 17 ottobre 2005 pervenuta dalla regione Abruzzo con la quale si chiede di valutare l'opportunità di attribuire alla XVI edizione dei Giochi del Mediterraneo, prevista per l'anno 2009 a Pescara, la qualifica di «grande evento», ai sensi del comma 5 dell'art. 5-*bis*, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la documentazione acquisita, recante l'individuazione di un dettagliato programma di interventi da realizzare per consentire l'efficace organizzazione dell'evento dal punto di vista sportivo, logistico, della sicurezza e dei servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;

Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, i «XVI Giochi del Mediterraneo», che si terranno nel territorio della provincia di Pescara nel corso del 2009, sono dichiarati «grande evento» ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto- legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A10250

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2005.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi verificatisi nel territorio del comune di Cerzeto. (Ordinanza n. 3472).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2005, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005 recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi verificatisi nel territorio del comune di Cerzeto»;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005 che dispone che il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato può avvalersi, per l'espletamento del proprio incarico, di un soggetto attuatore;

Ritenuto necessario regolamentare compiutamente gli interventi affidati al capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato al fine di avviare celermente le attività finalizzate alla delocalizzazione ed alla ricostruzione della frazione di Cavallerizzo;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Acquisita l'intesa della regione Calabria con nota del 18 ottobre 2005;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005, assicura, oltre al completamento delle iniziative da portare a termine ai sensi della predetta ordinanza, anche il complessivo coordinamento delle attività finalizzate all'individuazione delle aree idonee

alla delocalizzazione dell'abitato di Cavallerizzo, alla progettazione, nonché alla realizzazione dell'insediamento.

2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale del Direttore del S.I.I.T. - settore infrastrutture Lazio, Abruzzo e Sardegna, in qualità di soggetto attuatore, cui affida specifici settori di intervento sulla base di direttive ed indicazioni, nonché della collaborazione degli uffici tecnici regionali, degli enti locali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. Al fine di soddisfare le nuove ed ulteriori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale e dalla necessità di avviare tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione del nuovo insediamento presso aree idonee, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di tre unità da assumersi con contratto a tempo determinato ed individuate con scelta di carattere fiduciario tenuto conto della professionalità richiesta e delle pregresse esperienze lavorative.

4. Il Commissario delegato per l'attuazione degli interventi di competenza provvede, anche per il tramite del soggetto attuatore, all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessaria, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

5. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

6. Il Commissario delegato, d'intesa con la regione Calabria, adotta un piano di delocalizzazione e ricostruzione contenente l'individuazione delle aree e la - realizzazione delle opere occorrenti per la nuova costruzione dell'abitato di Cavallerizzo; l'approvazione da parte del Commissario delegato, anche per il tramite del soggetto attuatore, del piano e dei relativi progetti definitivi costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere.

7. Il Commissario delegato, anche per il tramite del soggetto attuatore, provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

8. Nelle more dell'approvazione del piano di ricostruzione, il Commissario delegato provvede all'immediata realizzazione di strutture destinate a scopi di interesse sociale, di pubblica utilità e di immediata ripresa delle attività produttive preesistenti, nonché individua, se necessario, strutture già esistenti da adibire a sedi di attività di interesse pubblico, provvedendo ad ogni ulteriore iniziativa volta al relativo attrezzamento.

9. L'amministrazione comunale di Cerzeto, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, mette a disposizione della struttura del Commissario delegato tutte le necessarie informazioni di carattere anagrafico, catastale, urbanistico e tributario, e comunque tutte le informazioni richieste dal Commissario medesimo e dal soggetto attuatore, finalizzate alla migliore definizione progettuale delle fasi relative al nuovo insediamento.

Art. 2.

1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, istituisce un comitato con il compito di monitorare le attività in atto di competenza degli enti locali, verificando il rispetto delle modalità attuative e la coerenza degli atti emessi rispetto a quanto disposto dalle ordinanze di protezione civile. La composizione e l'organizzazione del comitato è stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile.

Art. 3.

1. L'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005 è così sostituito:

«Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 3, 4 e 5 si provvede a carico del Fondo della protezione civile;

agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, 311».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 3 ed art. 2 della presente ordinanza si provvede a carico del Fondo della protezione civile; agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, commi 6, 7 ed 8, si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, 311.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A10251

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 ottobre 2005.

Ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo trinciato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che ha elevato dal 19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1° gennaio 1993 ha elevato al 10 per cento l'aggio ai rivenditori generi di monopolio;

Visto il comma 1), lettera *d)*, dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che ha stabilito l'aliquota di base dell'imposta di consumo del tabacco da fumo trinciato al 54 per cento;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 485), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2005, in base al quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può disporre, con propri decreti, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma l) dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di disporre, in via provvisoria, nelle more di eventuali provvedimenti di variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati da adottare ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 825/1965 e successive modificazioni, l'aumento della predetta aliquota di base dal 54% al 56%, al fine di assicurare maggiori entrate nette per il bilancio dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'aliquota di base prevista dal comma 1), lettera *d)*, dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, è elevata al 56%.

Art. 2.

In conseguenza della modifica dell'aliquota di base di cui all'art. 1, la tabella C allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto, rideterminata ai sensi dell'art. 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 264

ALLEGATO

TABELLA C

TABACCO DA FUMO TRINCIATO

€

RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
6,93	4,00	6,67	22,40	40,00
8,67	5,00	8,33	28,00	50,00
8,84	5,10	8,50	28,56	51,00
9,01	5,20	8,67	29,12	52,00
9,19	5,30	8,83	29,68	53,00
9,36	5,40	9,00	30,24	54,00
9,53	5,50	9,17	30,80	55,00
9,71	5,60	9,33	31,36	56,00
9,88	5,70	9,50	31,92	57,00
10,05	5,80	9,67	32,48	58,00
10,23	5,90	9,83	33,04	59,00
10,40	6,00	10,00	33,60	60,00
10,57	6,10	10,17	34,16	61,00
10,75	6,20	10,33	34,72	62,00
10,92	6,30	10,50	35,28	63,00
11,09	6,40	10,67	35,84	64,00
11,27	6,50	10,83	36,40	65,00
11,44	6,60	11,00	36,96	66,00
11,61	6,70	11,17	37,52	67,00
11,70	6,75	11,25	37,80	67,50
11,79	6,80	11,33	38,08	68,00
11,96	6,90	11,50	38,64	69,00
12,13	7,00	11,67	39,20	70,00
12,31	7,10	11,83	39,76	71,00
12,48	7,20	12,00	40,32	72,00
12,57	7,25	12,08	40,60	72,50
12,65	7,30	12,17	40,88	73,00
12,83	7,40	12,33	41,44	74,00
13,00	7,50	12,50	42,00	75,00
13,17	7,60	12,67	42,56	76,00
13,35	7,70	12,83	43,12	77,00
13,52	7,80	13,00	43,68	78,00
13,69	7,90	13,17	44,24	79,00
13,87	8,00	13,33	44,80	80,00
14,04	8,10	13,50	45,36	81,00
14,21	8,20	13,67	45,92	82,00
14,39	8,30	13,83	46,48	83,00
14,56	8,40	14,00	47,04	84,00
14,73	8,50	14,17	47,60	85,00
14,91	8,60	14,33	48,16	86,00
15,08	8,70	14,50	48,72	87,00
15,17	8,75	14,58	49,00	87,50
15,25	8,80	14,67	49,28	88,00
15,43	8,90	14,83	49,84	89,00
15,60	9,00	15,00	50,40	90,00
15,77	9,10	15,17	50,96	91,00
15,95	9,20	15,33	51,52	92,00
16,03	9,25	15,42	51,80	92,50
16,12	9,30	15,50	52,08	93,00
16,29	9,40	15,67	52,64	94,00
16,47	9,50	15,83	53,20	95,00
16,64	9,60	16,00	53,76	96,00
16,81	9,70	16,17	54,32	97,00

TABELLA C				
TABACCO DA FUMO TRINCIATO				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
16,90	9,75	16,25	54,60	97,50
16,99	9,80	16,33	54,88	98,00
17,16	9,90	16,50	55,44	99,00
17,33	10,00	16,67	56,00	100,00
17,51	10,10	16,83	56,56	101,00
17,68	10,20	17,00	57,12	102,00
17,77	10,25	17,08	57,40	102,50
17,85	10,30	17,17	57,68	103,00
18,03	10,40	17,33	58,24	104,00
18,20	10,50	17,50	58,80	105,00
18,37	10,60	17,67	59,36	106,00
18,55	10,70	17,83	59,92	107,00
18,63	10,75	17,92	60,20	107,50
18,72	10,80	18,00	60,48	108,00
18,89	10,90	18,17	61,04	109,00
19,07	11,00	18,33	61,60	110,00
19,24	11,10	18,50	62,16	111,00
19,41	11,20	18,67	62,72	112,00
19,59	11,30	18,83	63,28	113,00
19,76	11,40	19,00	63,84	114,00
19,93	11,50	19,17	64,40	115,00
20,11	11,60	19,33	64,96	116,00
20,28	11,70	19,50	65,52	117,00
20,45	11,80	19,67	66,08	118,00
20,63	11,90	19,83	66,64	119,00
20,80	12,00	20,00	67,20	120,00
20,97	12,10	20,17	67,76	121,00
21,15	12,20	20,33	68,32	122,00
21,32	12,30	20,50	68,88	123,00
21,49	12,40	20,67	69,44	124,00
21,67	12,50	20,83	70,00	125,00
21,84	12,60	21,00	70,56	126,00
22,01	12,70	21,17	71,12	127,00
22,19	12,80	21,33	71,68	128,00
22,36	12,90	21,50	72,24	129,00
22,53	13,00	21,67	72,80	130,00
22,71	13,10	21,83	73,36	131,00
22,88	13,20	22,00	73,92	132,00
23,05	13,30	22,17	74,48	133,00
23,23	13,40	22,33	75,04	134,00
23,40	13,50	22,50	75,60	135,00
23,57	13,60	22,67	76,16	136,00
23,75	13,70	22,83	76,72	137,00
23,83	13,75	22,92	77,00	137,50
23,92	13,80	23,00	77,28	138,00
24,09	13,90	23,17	77,84	139,00
24,27	14,00	23,33	78,40	140,00
24,44	14,10	23,50	78,96	141,00
24,61	14,20	23,67	79,52	142,00
24,79	14,30	23,83	80,08	143,00
24,96	14,40	24,00	80,64	144,00
25,13	14,50	24,17	81,20	145,00
25,31	14,60	24,33	81,76	146,00

TABELLA C				
TABACCO DA FUMO TRINCIATO				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
25,48	14,70	24,50	82,32	147,00
25,65	14,80	24,67	82,88	148,00
25,83	14,90	24,83	83,44	149,00
26,00	15,00	25,00	84,00	150,00
26,17	15,10	25,17	84,56	151,00
26,35	15,20	25,33	85,12	152,00
26,52	15,30	25,50	85,68	153,00
26,69	15,40	25,67	86,24	154,00
26,87	15,50	25,83	86,80	155,00
27,04	15,60	26,00	87,36	156,00
27,21	15,70	26,17	87,92	157,00
27,39	15,80	26,33	88,48	158,00
27,56	15,90	26,50	89,04	159,00
27,73	16,00	26,67	89,60	160,00
27,91	16,10	26,83	90,16	161,00
28,08	16,20	27,00	90,72	162,00
28,25	16,30	27,17	91,28	163,00
28,43	16,40	27,33	91,84	164,00
28,60	16,50	27,50	92,40	165,00
28,77	16,60	27,67	92,96	166,00
28,95	16,70	27,83	93,52	167,00
29,12	16,80	28,00	94,08	168,00
29,29	16,90	28,17	94,64	169,00
29,47	17,00	28,33	95,20	170,00
29,64	17,10	28,50	95,76	171,00
29,81	17,20	28,67	96,32	172,00
29,90	17,25	28,75	96,60	172,50
29,99	17,30	28,83	96,88	173,00
30,16	17,40	29,00	97,44	174,00
30,33	17,50	29,17	98,00	175,00
30,51	17,60	29,33	98,56	176,00
30,68	17,70	29,50	99,12	177,00
30,77	17,75	29,58	99,40	177,50
30,85	17,80	29,67	99,68	178,00
31,03	17,90	29,83	100,24	179,00
31,20	18,00	30,00	100,80	180,00
31,37	18,10	30,17	101,36	181,00
31,55	18,20	30,33	101,92	182,00
31,72	18,30	30,50	102,48	183,00
31,89	18,40	30,67	103,04	184,00
32,07	18,50	30,83	103,60	185,00
32,24	18,60	31,00	104,16	186,00
32,41	18,70	31,17	104,72	187,00
32,50	18,75	31,25	105,00	187,50
32,59	18,80	31,33	105,28	188,00
32,76	18,90	31,50	105,84	189,00
32,93	19,00	31,67	106,40	190,00
33,11	19,10	31,83	106,96	191,00
33,28	19,20	32,00	107,52	192,00
33,45	19,30	32,17	108,08	193,00
33,63	19,40	32,33	108,64	194,00
33,80	19,50	32,50	109,20	195,00
33,97	19,60	32,67	109,76	196,00

TABELLA C				
TABACCO DA FUMO TRINCIATO				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
34,15	19,70	32,83	110,32	197,00
34,32	19,80	33,00	110,88	198,00
34,49	19,90	33,17	111,44	199,00
34,67	20,00	33,33	112,00	200,00
34,84	20,10	33,50	112,56	201,00
35,01	20,20	33,67	113,12	202,00
35,19	20,30	33,83	113,68	203,00
35,36	20,40	34,00	114,24	204,00
35,53	20,50	34,17	114,80	205,00
35,71	20,60	34,33	115,36	206,00
35,88	20,70	34,50	115,92	207,00
36,05	20,80	34,67	116,48	208,00
36,23	20,90	34,83	117,04	209,00
36,40	21,00	35,00	117,60	210,00
36,57	21,10	35,17	118,16	211,00
36,75	21,20	35,33	118,72	212,00
36,92	21,30	35,50	119,28	213,00
37,09	21,40	35,67	119,84	214,00
37,27	21,50	35,83	120,40	215,00
37,44	21,60	36,00	120,96	216,00
37,61	21,70	36,17	121,52	217,00
37,79	21,80	36,33	122,08	218,00
37,96	21,90	36,50	122,64	219,00
38,13	22,00	36,67	123,20	220,00
38,31	22,10	36,83	123,76	221,00
38,48	22,20	37,00	124,32	222,00
38,65	22,30	37,17	124,88	223,00
38,83	22,40	37,33	125,44	224,00
39,00	22,50	37,50	126,00	225,00
39,17	22,60	37,67	126,56	226,00
39,35	22,70	37,83	127,12	227,00
39,52	22,80	38,00	127,68	228,00
39,69	22,90	38,17	128,24	229,00
39,87	23,00	38,33	128,80	230,00
40,04	23,10	38,50	129,36	231,00
40,21	23,20	38,67	129,92	232,00
40,39	23,30	38,83	130,48	233,00
40,56	23,40	39,00	131,04	234,00
40,73	23,50	39,17	131,60	235,00
40,91	23,60	39,33	132,16	236,00
41,08	23,70	39,50	132,72	237,00
41,25	23,80	39,67	133,28	238,00
41,43	23,90	39,83	133,84	239,00
41,60	24,00	40,00	134,40	240,00
41,77	24,10	40,17	134,96	241,00
41,95	24,20	40,33	135,52	242,00
42,12	24,30	40,50	136,08	243,00
42,29	24,40	40,67	136,64	244,00
42,47	24,50	40,83	137,20	245,00
42,64	24,60	41,00	137,76	246,00
42,81	24,70	41,17	138,32	247,00
42,99	24,80	41,33	138,88	248,00
43,16	24,90	41,50	139,44	249,00

TABELLA C				
TABACCO DA FUMO TRINCIATO				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
43,33	25,00	41,67	140,00	250,00
43,51	25,10	41,83	140,56	251,00
43,68	25,20	42,00	141,12	252,00
43,85	25,30	42,17	141,68	253,00
44,03	25,40	42,33	142,24	254,00
44,20	25,50	42,50	142,80	255,00
44,37	25,60	42,67	143,36	256,00
44,55	25,70	42,83	143,92	257,00
44,72	25,80	43,00	144,48	258,00
44,89	25,90	43,17	145,04	259,00
45,07	26,00	43,33	145,60	260,00
45,24	26,10	43,50	146,16	261,00
45,41	26,20	43,67	146,72	262,00
45,59	26,30	43,83	147,28	263,00
45,76	26,40	44,00	147,84	264,00
45,93	26,50	44,17	148,40	265,00
46,11	26,60	44,33	148,96	266,00
46,28	26,70	44,50	149,52	267,00
46,45	26,80	44,67	150,08	268,00
46,63	26,90	44,83	150,64	269,00
46,80	27,00	45,00	151,20	270,00
46,97	27,10	45,17	151,76	271,00
47,15	27,20	45,33	152,32	272,00
47,32	27,30	45,50	152,88	273,00
47,49	27,40	45,67	153,44	274,00
47,67	27,50	45,83	154,00	275,00
47,84	27,60	46,00	154,56	276,00
48,01	27,70	46,17	155,12	277,00
48,19	27,80	46,33	155,68	278,00
48,36	27,90	46,50	156,24	279,00
48,53	28,00	46,67	156,80	280,00
48,71	28,10	46,83	157,36	281,00
48,88	28,20	47,00	157,92	282,00
49,05	28,30	47,17	158,48	283,00
49,23	28,40	47,33	159,04	284,00
49,40	28,50	47,50	159,60	285,00
49,57	28,60	47,67	160,16	286,00
49,75	28,70	47,83	160,72	287,00
49,92	28,80	48,00	161,28	288,00
50,09	28,90	48,17	161,84	289,00
50,27	29,00	48,33	162,40	290,00
50,44	29,10	48,50	162,96	291,00
50,61	29,20	48,67	163,52	292,00
50,79	29,30	48,83	164,08	293,00
50,96	29,40	49,00	164,64	294,00
51,13	29,50	49,17	165,20	295,00
51,31	29,60	49,33	165,76	296,00
51,48	29,70	49,50	166,32	297,00
51,65	29,80	49,67	166,88	298,00
51,83	29,90	49,83	167,44	299,00
52,00	30,00	50,00	168,00	300,00
52,17	30,10	50,17	168,56	301,00
52,35	30,20	50,33	169,12	302,00

TABELLA C				
TABACCO DA FUMO TRINCIATO				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
52,52	30,30	50,50	169,68	303,00
52,69	30,40	50,67	170,24	304,00
52,87	30,50	50,83	170,80	305,00
53,04	30,60	51,00	171,36	306,00
53,21	30,70	51,17	171,92	307,00
53,39	30,80	51,33	172,48	308,00
53,56	30,90	51,50	173,04	309,00
53,73	31,00	51,67	173,60	310,00
53,91	31,10	51,83	174,16	311,00
54,08	31,20	52,00	174,72	312,00
54,25	31,30	52,17	175,28	313,00
54,43	31,40	52,33	175,84	314,00
54,60	31,50	52,50	176,40	315,00
54,77	31,60	52,67	176,96	316,00
54,95	31,70	52,83	177,52	317,00
55,12	31,80	53,00	178,08	318,00
55,29	31,90	53,17	178,64	319,00
55,47	32,00	53,33	179,20	320,00
55,64	32,10	53,50	179,76	321,00
55,81	32,20	53,67	180,32	322,00
55,99	32,30	53,83	180,88	323,00
56,16	32,40	54,00	181,44	324,00
56,33	32,50	54,17	182,00	325,00
56,51	32,60	54,33	182,56	326,00
56,68	32,70	54,50	183,12	327,00
56,85	32,80	54,67	183,68	328,00
57,03	32,90	54,83	184,24	329,00
57,20	33,00	55,00	184,80	330,00
57,37	33,10	55,17	185,36	331,00
57,55	33,20	55,33	185,92	332,00
57,72	33,30	55,50	186,48	333,00
57,89	33,40	55,67	187,04	334,00
58,07	33,50	55,83	187,60	335,00
58,24	33,60	56,00	188,16	336,00
58,41	33,70	56,17	188,72	337,00
58,59	33,80	56,33	189,28	338,00
58,76	33,90	56,50	189,84	339,00
58,93	34,00	56,67	190,40	340,00
59,11	34,10	56,83	190,96	341,00
59,28	34,20	57,00	191,52	342,00
59,45	34,30	57,17	192,08	343,00
59,63	34,40	57,33	192,64	344,00
59,80	34,50	57,50	193,20	345,00
59,97	34,60	57,67	193,76	346,00
60,15	34,70	57,83	194,32	347,00
60,32	34,80	58,00	194,88	348,00
60,49	34,90	58,17	195,44	349,00
60,67	35,00	58,33	196,00	350,00
60,84	35,10	58,50	196,56	351,00
61,01	35,20	58,67	197,12	352,00
61,19	35,30	58,83	197,68	353,00
61,36	35,40	59,00	198,24	354,00
61,53	35,50	59,17	198,80	355,00

TABELLA C				
TABACCO DA FUMO TRINCIATO				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
61,71	35,60	59,33	199,36	356,00
61,88	35,70	59,50	199,92	357,00
62,05	35,80	59,67	200,48	358,00
62,23	35,90	59,83	201,04	359,00
62,40	36,00	60,00	201,60	360,00
62,57	36,10	60,17	202,16	361,00
62,75	36,20	60,33	202,72	362,00
62,92	36,30	60,50	203,28	363,00
63,09	36,40	60,67	203,84	364,00
63,27	36,50	60,83	204,40	365,00
63,44	36,60	61,00	204,96	366,00
63,61	36,70	61,17	205,52	367,00
63,79	36,80	61,33	206,08	368,00
63,96	36,90	61,50	206,64	369,00
64,13	37,00	61,67	207,20	370,00
64,31	37,10	61,83	207,76	371,00
64,48	37,20	62,00	208,32	372,00
64,65	37,30	62,17	208,88	373,00
64,83	37,40	62,33	209,44	374,00
65,00	37,50	62,50	210,00	375,00
65,17	37,60	62,67	210,56	376,00
65,35	37,70	62,83	211,12	377,00
65,52	37,80	63,00	211,68	378,00
65,69	37,90	63,17	212,24	379,00
65,87	38,00	63,33	212,80	380,00
66,04	38,10	63,50	213,36	381,00
66,21	38,20	63,67	213,92	382,00
66,39	38,30	63,83	214,48	383,00
66,56	38,40	64,00	215,04	384,00
66,73	38,50	64,17	215,60	385,00
66,91	38,60	64,33	216,16	386,00
67,08	38,70	64,50	216,72	387,00
67,25	38,80	64,67	217,28	388,00
67,43	38,90	64,83	217,84	389,00
67,60	39,00	65,00	218,40	390,00
67,77	39,10	65,17	218,96	391,00
67,95	39,20	65,33	219,52	392,00
68,12	39,30	65,50	220,08	393,00
68,29	39,40	65,67	220,64	394,00
68,47	39,50	65,83	221,20	395,00
68,64	39,60	66,00	221,76	396,00
68,81	39,70	66,17	222,32	397,00
68,99	39,80	66,33	222,88	398,00
69,16	39,90	66,50	223,44	399,00
69,33	40,00	66,67	224,00	400,00

05A10292

DECRETO 25 ottobre 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2008, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno fmanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 74.203 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 giugno, 25 luglio, 25 agosto e 22 settembre 2005 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2008, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 22 giugno 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 giugno 2005.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 22 giugno 2005, entro le ore 11 del giorno 28 ottobre 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 22 giugno 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 22 giugno 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 ottobre 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° novembre 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centotrentanove giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° novembre 2005.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 5 del citato decreto del 22 giugno 2005, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2005

Il direttore: CANNATA

05A10294

DECRETO 2 novembre 2005.

Corso legale, modalità di cessione e contingente della moneta d'oro da € 50, della serie «L'Europa delle Arti», dedicata ad Edgar Degas.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 14 dicembre 2004, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2005, ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2005, n. 15485, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 22 marzo 2005, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da € 50 della serie «L'Europa delle Arti», dedicate al pittore francese Edgar Degas;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'oro da € 50 della serie «L'Europa delle Arti», dedicate al pittore francese Edgar Degas, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2005, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 3 novembre 2005.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è stabilito in euro 250.000,00 pari a n. 5.000 pezzi.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 31 marzo 2006, con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un valore massimo, a persona, di € 1.500,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06/85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma;

tramite collegamento internet con il sito: www.ipzs.it

Il pagamento delle monete richieste può essere effettuato:

con versamento sul conto corrente postale n. 59231001, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - Emissioni numismatiche;

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 500 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 100 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 100 unità € 450,00;

da 101 a 500 unità € 441,00.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

La spedizione delle monete da parte dell'Istituto sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari e postali attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati il codice cliente e i dati personali del richiedente. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 4.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2005

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

05A10367

DECRETO 2 novembre 2005.

Corso legale, modalità di cessione e contingente della moneta d'oro da € 20, della serie «L'Europa delle Arti», dedicata ad Alvar Aalto.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 14 dicembre 2004, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2005, ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2005, n. 78982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2005, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da € 20, della serie «L'Europa delle Arti», dedicate all'architetto finlandese Alvar Aalto;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'oro da € 20, della serie «L'Europa delle Arti», dedicate all'architetto finlandese Alvar Aalto, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2005, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 3 novembre 2005.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è determinato in euro 100.000,00 pari a n. 5.000 pezzi.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 31 marzo 2006, con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti per un valore massimo, a persona, di € 1.500,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06/85083710 o via posta, purché pervenuta entro il termine stabilito all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - Sezione Zecca, via Principe Umberto n. 4 - 00185 Roma;

tramite collegamento internet con il sito: www.ipzs.it

Il pagamento delle monete ordinate può essere effettuato:

in contrassegno, per importi non superiori a € 200,00 e con consegna solo sul territorio italiano;

con versamento sul conto corrente postale n. 59231001, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - Emissioni numismatiche;

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 500 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 100 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 100 unità € 200,00;

da 101 a 500 unità € 196,00.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

La spedizione delle monete da parte dell'Istituto sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari e postali attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati il codice cliente e i dati personali del richiedente. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 4.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2005

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

05A10366

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 ottobre 2005.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Gianlorenzo», in Taurianova, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 6 novembre 2004 con la quale la società Fons Nova Vita Felix S.p.a. con sede in Taurianova (Reggio Calabria), Palazzo municipale, piazza della Libertà 1, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Gianlorenzo» che sgorga dall'omonima sorgente ubicata nella concessione mineraria Gianlorenzo sita nel comune di Taurianova (Reggio Calabria), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione trasmessa con note del 12 aprile 2005 e del 12 luglio 2005;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espressi nelle sedute del 15 giugno 2005 e del 29 settembre 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Gian-

lorenzo» che sgorga dall'omonima sorgente ubicata nella concessione mineraria Gianlorenzo sita nel comune di Taurianova (Reggio Calabria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 13 ottobre 2005

Il direttore generale: GRECO

05A10216

DECRETO 13 ottobre 2005.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fabiaviva», in Acquasparta, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 18 aprile 2005 con la quale la società Sangemini S.p.a. con sede in San Gemini (Terni), via Tiberina 1, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fabiaviva» che sgorga dalle sorgenti Gen 1 e Mat 1 ubicate nella concessione mineraria «Sangemini Ampliamento Bis» sita nel comune di Acquasparta (Terni), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione trasmessa con note del 4 luglio 2005;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 15 giugno 2005 e dell'8 settembre 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Fabiaviva» che sgorga dalle sorgenti Gen 1 e Mat 1 ubicate nella concessione mineraria «Sangemini Ampliamento Bis» sita nel comune di Acquasparta (Terni).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 13 ottobre 2005

Il direttore generale: GRECO

05A10217

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa agricola «San Mauro Picc. soc. coop. a r.l.», in Corigliano Calabro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa agricola «San Mauro - Picc. soc. coop a r.l.», con sede in Corigliano Calabro, via Cilea fraz. Cantinella n. 20 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Fino Giovanni in data 20 marzo 2001, repertorio n. 21965, registro socetà n. 02407650783, posizione BUSC n. 4191, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 3 ottobre 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A10252

DECRETO 3 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Centro storico - Picc. soc. coop. a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della socetà cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Centro storico - Picc. soc. coop a r.l.», con sede in Cosenza, via Oberdan n. 33 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Stanislao Amato in data 19 gennaio 1998, repertorio n. 147993, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 4259, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 3 ottobre 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A10253

DECRETO 3 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «General Service Picc. soc. coop. a r.l.», in Castrovillari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «General Service Picc. soc. coop a r.l.» con sede in Castrovillari, via E. Turco n. 7 (Cosenza) costituita con atto notaio dott.ssa Adriana Perrotta in data 6 settembre 2001, repertorio n. 165623, repertorio societario 02446100782, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 4127, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 3 ottobre 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A10254

DECRETO 3 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Duemilauno a r.l.», in Celico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Duemilauno a r.l.», con sede in Celico, via Fratelli Bandiera n. 41 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. De Santis Luigi in data 22 gennaio 2001, repertorio n. 8778, registro società n. 02390440788, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 4215, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 3 ottobre 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A10255

DECRETO 3 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cassiodoro a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cassiodoro a r.l.», con sede in Cosenza, via Vico III Rivocati n. 13 (Cosenza), costituita con atto notaio dott.ssa Maria Mancini in data 9 giugno 1998, repertorio n. 58862, registro società n. 27798, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3724/68, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 3 ottobre 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A10256

DECRETO 5 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Persico», in Cremona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CREMONA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Visto il verbale di revisione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte del revisore incaricato;

Vista la nota prot. 1577387 del 26 maggio 2005 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV, nella quale viene indicato che lo scioglimento richiesto deve essere adottato senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 5 agosto 2005 al presidente del consiglio d'amministrazione della sottoelencata cooperativa ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 26 agosto 2005, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Edilizia Persico», con sede in Cremona, costituita per rogito notaio Salvelli Paolo in data 14 novembre 1981, repertorio n. 16639, codice fiscale n. 00715600193, R.E.A. n. 107615 della C.C.I.A.A. di Cremona, posizione B.U.S.C. n. 980/187577.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Cremona, 5 ottobre 2005

Il direttore provinciale: FILOSA

05A10046

DECRETO 5 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «La Mec a r.l.», in Agnadello.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CREMONA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Visto il verbale di revisione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte del revisore incaricato;

Vista la nota prot. 1577387 del 26 maggio 2005 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV, nella quale viene indicato che lo scioglimento richiesto deve essere adottato senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 5 agosto 2005 al presidente del consiglio d'amministrazione della sottoelencata cooperativa ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 26 agosto 2005, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «La Mec a r.l.», con sede in Agnadello (Cremona), costituita per rogito notaio Lovisetti Paolo in data 16 dicembre 2000, repertorio n. 258152, codice fiscale n. 01230390195, R.E.A. n. 153624 della C.C.I.A.A. di Cremona, posizione B.U.S.C. n. 1402/294880.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Cremona, 5 ottobre 2005

Il direttore provinciale: FILOSA

05A10047

DECRETO 5 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Il Rustico società cooperativa r.l.», in Cremona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CREMONA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Visto il verbale di revisione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte del revisore incaricato;

Vista la nota prot. 1577387 del 26 maggio 2005 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV, nella quale viene indicato che lo scioglimento richiesto deve essere adottato senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 5 agosto 2005 al presidente del consiglio d'amministrazione della sottoelencata cooperativa ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 26 agosto 2005, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Il Rustico società cooperativa a r.l.», con sede in Cremona, costituita per rogito notaio Antonioli Roberto in data 4 maggio 1999, repertorio n. 30771, codice fiscale n. 01189790197, R.E.A. n. 150051 della C.C.I.A.A. di Cremona, posizione B.U.S.C. n. 1360/286290.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Cremona, 5 ottobre 2005

Il direttore provinciale: FILOSA

05A10048

DECRETO 5 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola cooperativa sociale Santa Clara», in Cremona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CREMONA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Visto il verbale di revisione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte del revisore incaricato;

Vista nota prot. 1577387 del 26 maggio 2005 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV, nella quale viene indicato che lo scioglimento richiesto deve essere adottato senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 5 agosto 2005 al presidente del consiglio d'amministrazione della sottoelencata cooperativa ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 26 agosto 2005, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Piccola cooperativa sociale Santa Clara», con sede in Cremona, costituita per rogito notaio Lovisetti Paolo in data 18 luglio 2003, repertorio n. 271171, codice fiscale n. 01301870190, R.E.A. n. 159714 della C.C.I.A.A. di Cremona, posizione B.U.S.C. n. 1477/313523.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Cremona, 5 ottobre 2005

Il direttore provinciale: FILOSA

05A10049

DECRETO 5 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Salus et cura a r.l. sociale ONLUS», in Pandino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CREMONA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Visto il verbale di revisione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte del revisore incaricato;

Vista la nota prot. 1577387 del 26 maggio 2005 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV, nella quale viene indicato che lo scioglimento richiesto deve essere adottato senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 5 agosto 2005 al presidente del consiglio d'amministrazione della sottoelencata cooperativa ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 26 agosto 2005, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Salus et cura a r.l. sociale ONLUS», con sede in Pandino (Cremona), costituita per rogito notaio dott. Confalonieri Andrea in data 25 giugno 2003, reportorio n. 1751, codice fiscale n. 01300370192, R.E.A. n. 159916 della C.C.I.A.A. di Cremona, posizione B.U.S.C. n. 1475/313521.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Cremona, 5 ottobre 2005

Il direttore provinciale: FILOSA

05A10050

DECRETO 6 ottobre 2005.

Scioglimento di quattordici società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista le legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 — Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione — con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina del commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visti i verbali di ispezione dai quali si evince che ricorrono i presupposti per lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e disposizioni successive, delle seguenti società cooperative:

«Corpo di vigilanza per la città di Benevento e provincia - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento al corso Garibaldi n. 7, costituita per rogito dal notaio Iazeolla Francesco in data 13 febbraio 1995, repertorio n. 2503 registro società n. 6401 - codice fiscale 01026190627 - ex BUSC 1432/271276;

«Confralux - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento alla c/da Capodimonte, costituita per rogito dal notaio Giovanni Barricelli in data 8 febbraio 1994, repertorio n. 222100, registro società n. 6453 - codice fiscale 01029960620 - ex BUSC 1436/271750;

«Valle Caudina Produttori Bietole e Pomodori» - società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Airola alla via dei Fiori n. 20, costituita per rogito dal notaio Felice Cerni in data 18 marzo 1979, repertorio n. 30727, registro società n. 1518 - codice fiscale 00258200625 - ex BUSC 788/169159;

«La Nuova Campania» - società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Benevento alla piazza Piano di Corte n. 6, costituita per rogito dal notaio Tommaso Caruso in data 28 maggio 1991, repertorio n. 30329, registro società n. 5339 - codice fiscale 00934260621 - ex BUSC 1385/258632;

«Sannio Antiqua Europae Terra società cooperativa a responsabilità limitata», con sede Telese al viale Minieri 201, costituita per rogito dal notaio Vito Antonio Sangiuolo in data 24 novembre 1995, repertorio n. 27384/6530, registro società n. 48312/96 - codice fiscale 01046880629 - ex BUSC 1502/281887;

«Agriduemila - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Circello alla via S. Sebastiano, costituita per rogito dal notaio Giovanni Barricelli in data 8 marzo 1986, repertorio n. 154832, registro società n. 3022 - codice fiscale 00795790625 - ex BUSC 1085/220471;

«Atlantide Cooperativa Universitaria Studio e Lavoro società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento alla via Port'Arsa n. 2, costituita per rogito dal notaio Mario Giordano in data 28 luglio 1989, repertorio n. 105950, registro società n. 4272 - codice fiscale 00877640623 - ex BUSC 1264/243732;

«Arechi - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento alla via Nuova Calore, costituita per rogito dal notaio Giovanni Barricelli in data 6 dicembre 1978, repertorio n. 115426, registro società n. 1480, codice fiscale 00252950621 - ex BUSC 770/166186;

«La Nuova S. Giorgio - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Giorgio La Molara, via S. Antonio, costituita per rogito dal notaio Panelli Alessandra in data 7 ottobre 1994, repertorio n. 54/151, registro società n. 6309, codice fiscale 01018540623 - ex BUSC 1428/270160;

«Oberon - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Giorgio del Sannio, viale Spinelli 107, costituita per rogito dal notaio Delli Veneri Luigi Michele in data 16 giugno 1992, repertorio n.33176, registro società n. 5833, codice fiscale 01009860626 - ex BUSC 1411/264715;

«Foiano Service - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Foiano di Val Fortore, via A. Moro, costituita per rogito dal notaio Sabatelli Sandra in data 6 ottobre 1995, repertorio n. 5359, registro società n. 6535, codice fiscale 01033190628 - ex BUSC 1439/272552;

«Cooperativa Amorosi Servizi - società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Amorosi, via Calandra n. 12, costituita per rogito dal notaio Luigi Michele Delli Veneri in data 28 febbraio 1996, repertorio n. 39535, registro società n. 52988/96 - codice fiscale 01055680621 - ex BUSC 1468/278388;

«Produttori Agricoli Campani - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento, via Calandra n. 3, costituita per rogito dal notaio Marina Capone in data 24 marzo 1992, repertorio n. 9568,
registro società n. 5292, codice fiscale 00931290621 - ex BUSC 1384/258532;

«Alfiter - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento, via Milano n. 6, costituita per rogito dal notaio Giovanni Barricelli in data 11 gennaio 1989, repertorio n. 181411, registro società n. 4070, codice fiscale 00876180621 - ex BUSC 1233/239065.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 6 ottobre 2005

Il direttore provinciale: MORANTE

05A10054

DECRETO 10 ottobre 2005.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LIVORNO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione datata 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, che individuano i casi per i quali si procede allo scioglimento d'ufficio delle società cooperative senza procedere alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Esaminati gli atti in possesso di questa direzione e le risultanze dei verbali di revisione datati 27 dicembre 2004, da cui si rileva che le cooperative appresso indicate versano nelle condizioni di cui al citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni all'adozione del provvedimento di scioglimento successivamente alla pubblicazione del relativo avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 197 del 25 agosto 2005;

Decreta

lo scioglimento per atto dell'autorità senza far luogo a nomina del commissario liquidatore delle seguenti società cooperative ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

«Cooperativa di promozione sociale Riccardo D'Addario SCRL, con sede legale in Livorno, via Goldoni n. 73, costituita in data 25 ottobre 1994 con atto a rogito notaio dott Mario Miccoli, repertorio n. 26686, omologato dal Tribunale di Livorno con decreto del 16 dicembre 1994, codice fiscale 01130310491, R.E.A. n. 101079;

«Cooperativa edilizia dipendenti postelegrafonici», con sede in Livorno, via Vincenzo Cuoco n. 4, costituita in data 1° luglio 1980 con atto a rogito notaio dott. Mario Miccoli, repertorio n. 6666, omologato dal Tribunale di Livorno con decreto del 24 luglio 1980, codice fiscale n. 00616750493, R.E.A. n. 64175;

«Unionpark SCRL», con sede legale in Livorno, Viale Ippolito Nievo n. 122, costituita in data 3 novembre 1992 con atto a rogito notaio dott. La Rosa Carmelo, repertorio n. 20203, omologato dal Tribunale di Livorno con decreto del 11 dicembre 1992, codice fiscale n. 01066550490, R.E.A. n. 99868;

«Ecoambiente Capraia Isola soc. coop. a r.l.», con sede legale in Capraia Isola (Livorno), via Assunzione n. 69, costituita in data 3 giugno 1990 con atto a rogito notaio dott. Valerio Vignoli, repertorio n. 23553, omologato dal Tribunale di Livorno con decreto del 10 luglio 1990, codice fiscale n. 00990400491, R.E.A. n. 90427.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i creditori o i terzi interessati potranno presentare alla direzione provinciale del lavoro di Livorno, via Fiume n. 30, istanza motivata finalizzata alla nomina di un commissario liquidatore.

Livorno, 10 ottobre 2005

Il direttore provinciale: PASCARELLA

05A10055

DECRETO 10 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «L'anello di Re Salomone a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «L'anello di Re Salomone a r.l.», con sede in Cosenza, via Fiume n. 16 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Luigi De Santis in data 8 giugno 2000, repertorio n. 7219, registro società n. 29435, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 4024, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 10 ottobre 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A10257

DECRETO 10 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «La Contadina a r.l.», in Rossano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «La Contadina a r.l.», con sede in Rossano, piazza Adele Russo n. 6 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Giovanni Fino in data 12 settembre 2000, repertorio n. 18249, registro società n. 37319, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 4040, ai sensi

dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 10 ottobre 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A10258

DECRETO 10 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Ecofutura a r.l.», in Castrovillari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Ecofutura a r.l.», con sede in Castrovillari, via A. Alfano n. 36 (Cosenza), costituita con atto notaio dott.ssa Maria Ferrari Graziadio in data 23 luglio 1998, repertorio n. 66509, registro società 1866, tribunale di Castrovillari, posizione BUSC n. 2945, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 10 ottobre 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A10259

DECRETO 10 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «LEM» a r.l., in Castrovillari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio.

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative.

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa edilizia «LEM» a r.l., con sede in Castrovillari, via Sicilia n. 37/A (Cosenza), costituita con atto dott. Francesco Capalbi in data 27 dicembre 1973, repertorio n. 33485, registro società n. 2116, tribunale di Cosenza, pos. BUSC n. 1319/128641, ai sensi dell'art. 2545-*septies-*

decies del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 10 ottobre 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A10260

DECRETO 10 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Picc. soc. coop. Clalfo - Ecologia e ambiente» a r.l., in Corigliano Calabro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative.

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Picc. soc. coop. Clalfo - Ecologia e ambiente» a r.l., con sede in Corigliano Calabro, via F. Grillo (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Antonio Borromeo in data 7 gennaio 2000, registro società 33218, posizione BUSC n. 4036, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 10 ottobre 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A10261

DECRETO 10 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa pesca «General Pesca Picc. soc. coop.» a r.l., in Corigliano Calabro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa pesca «General Pesca picc. soc. coop.» a r.l., con sede in Corigliano Calabro, via Trieste n. 21 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Giuseppe Spezzano in data 15 maggio 1998, repertorio n. 54756, registro società n. 30753, tribunale di Rossano, posizione BUSC n. 3748, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 10 ottobre 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A10262

DECRETO 10 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Calabria Verde» a r.l., in Cassano Jonio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa agricola «Calabria Verde» a r.l., con sede in Cassano Jonio, via Taranto trav. F. frazione di Sibari (Cosenza), costituita con atto notaio dott.ssa Emilia Laurito in data 13 aprile 1983, repertorio n. 830, registro società n. 937, tribunale di Castrovillari, posizione BUSC n. 2139/199466, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 10 ottobre 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A10263

DECRETO 10 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Futura Lao» a r.l., in Laino Castello.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio.

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Futura Lao» a r.l., con sede in Laino Castello, c.da San Liguori (Cosenza), costituita con atto notaio dott.ssa Graziadio Ferrari Maria in data 29 novembre 1989, repertorio 73653, R.S. 2082, tribunale di Castrovillari posizione BUSC n. 3072/244410, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 10 ottobre 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A10264

DECRETO 11 ottobre 2005.

Sostituzione di un componente supplente nella Commissione provinciale C.I.G. edilizia della provincia di Rovigo.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 3 della legge n. 427/75 che prevede l'istituzione della Commissione provinciale C.I.G. edilizia;

Visto il proprio decreto n. 1808/1740 del 18 marzo 2004, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale C.I.G. edilizia della provincia di Rovigo;

Preso atto delle note prot. n. 29/05 S.D. del 21 settembre 2005, con la quale la CGIL di Rovigo comunica la sostituzione del componente supplente sig. Zampirolli Fabio con la sig.ra Zaghi Martina, e prot. n. 30/05 S.D. del 10 ottobre 2005, con la quale la CGIL di Rovigo trasmette la lettera di dimissioni del sig. Zampirolli Fabio;

Decreta:

La sig.ra Zaghi Martina è nominata componente supplente nella Commissione provinciale C.I.G. edilizia della provincia di Rovigo, in rappresentanza della CGIL, in sostituzione del Zampirolli Fabio.

Venezia, 11 ottobre 2005

Il direttore regionale: ORLANDI

05A10220

DECRETO 12 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Comparto C» a r.l., in Noci.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del D.L.C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 28 aprile 2005 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Comparto C» a r.l. con sede in Noci, n. pos. 7596, costituita per rogito del notaio Enrico Amoruso in data 8 febbraio 1996, rep. n. 103986, c.f. 04833880729, reg. società n. 283497, R.E.A. n. 336974, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 12 ottobre 2005

Il direttore provinciale: TOSCHES

05A10244

DECRETO 12 ottobre 2005.

Scioglimento della piccola società cooperativa «ACME» a r.l., in Barletta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del D.L.C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli

Uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 24 marzo 2005 e successivo accertamento del 28 aprile 2005 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 2005;

Decreta:

La piccola società cooperativa «ACME» a r.l. con sede in Barletta, n. pos. 9202, costituita per rogito del notaio Mario Lamanna in data 3 novembre 2000, rep. n. 75782, c.f. 056003260729, R.E.A. n. 429151, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 12 ottobre 2005

Il direttore provinciale: TOSCHES

05A10245

DECRETO 13 ottobre 2005.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione di La Spezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto il decreto n. 1/710/I-B-b del 10 gennaio 1974 del direttore pro-tempore dell'ex Ufficio provinciale del lavoro, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione della provincia di La Spezia;

Vista la lettera datata 11 ottobre 2005 prot. n. 9847 della CGIL con la quale viene designata la sig.ra Poli Silvia quale membro supplente in sostituzione della sig.ra Elda Bonati;

Decreta:

La sig.ra Poli Silvia è nominata membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione in sostituzione della sig.ra Elda Bonati.

La Spezia, 13 ottobre 2005

Il direttore provinciale reggente: MANCINO

05A10221

DECRETO 13 ottobre 2005.

Ottemperanza all'ordinanza del T.A.R. del Veneto in data 6 luglio 2005 - Individuazione di Confagricoltura Veneto, quale organizzazione sindacale datoriale maggiormente rappresentativa a livello regionale per il settore agricolo.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DI VENEZIA

Visto il proprio decreto n. 1985, in data 17 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 79 del 6 aprile 2005, con cui è stata costituita la Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza del Veneto, prevista dall'art. 4, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

Visto il ricorso in data 1º giugno 2005, con cui la Federazione regionale Coldiretti del Veneto ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto l'annullamento dello stesso decreto, previa sospensione dell'esecuzione nella parte in cui individua Confagricoltura Veneto quale organizzazione sindacale datoriale maggiormente rappresentativa a livello regionale per il settore agricolo;

Vista l'ordinanza del 6 luglio 2005, sullo stesso ricorso, con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto in accoglimento della richiesta domanda di sospensione, ha ordinato alla P.A. di precedere ad una nuova valutazione comparativa della posizione di ricorrente e controinteressata;

Considerato che nella predetta ordinanza, il T.A.R. del Veneto ha statuito che trattandosi di scegliere il sindacato dei «datori di lavoro» maggiormente rappresentativo, non pare incongruo distinguere entro il parametro «numero degli iscritti» tra «datori di lavoro propriamente intesi e imprenditori singoli»;

Ritenuto di dover provvedere all'esecuzione della stessa ordinanza;

Viste le risultanze degli atti istruttori posti in essere dall'Ufficio al fine di individuare, nell'ambito di quelle comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, sulla base dei seguenti parametri: struttura territoriale, numero iscritti, partecipazione a contratti collettivi ed a controversie di lavoro;

Considerato che l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 124/2004 prevede la partecipazione di quattro rappresentanti dei datori di lavoro;

Ritenuto di dover attribuire prevalente rilievo al numero di datori di lavoro associati, rispetto a quello di imprenditori singoli, nonché al numero dei lavoratori dipendenti delle aziende datoriali associate, in una valutazione comparativa di dati omogenei forniti dalle organizzazioni Coldiretti Veneto e Confagricoltura Veneto;

Visti i seguenti dati al riguardo forniti da Confagricoltura Veneto, il 10 maggio 2004, e da Coldiretti Veneto, peraltro in forma estesa solo il 7 giugno 2005:

a) Confagricoltura Veneto: numero datori di lavoro 3.092, numero lavoratori dipendenti 18.120;

b) Coldiretti Veneto: numero datori di lavoro 2.890, numero lavoratori dipendenti 9.893;

Ritenuto pertanto di dover individuare la organizzazione Confagricoltura Veneto quale associazione datoriale maggiormente rappresentativa in Veneto nel settore dell'agricoltura, ai fini della partecipazione alla Commissione regionale di coordinamento per l'attività di vigilanza;

Decreta:

Art. 1.

La commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza del Veneto, presso la direzione regionale del lavoro di Venezia è così composta:

in rappresentanza delle istituzioni pubbliche:

direttore della direzione regionale del lavoro di Venezia, con funzioni di presidente;

direttore regionale dell'INPS;

direttore regionale dell'INAIL;

comandante regionale della Guardia di finanza;

direttore regionale dell'Agenzia delle entrate;

coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali;

in rappresentanza dei datori di lavoro:

Adolfo Andrighetti;

Ferruccio Righetto;

Massimo Albonetti;

Leonardo Beccati;

in rappresentanza dei lavoratori:

Vanna Giantin;

Fabrizio Maritan;

Domenico Cincotti;

Enea Passino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella serie generale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Venezia, 13 ottobre 2005

Il direttore regionale: ORLANDI

05A10249

DECRETO 17 ottobre 2005.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile:

società cooperativa «C.A.TU.SA. coop. agricola turistica Sabina», con sede in Palombara Sabina (Roma), costituita per rogito notaio Bartolomucci Franco, in data 22 gennaio 1983, repertorio n. 30687, registro società n. 3766/83, tribunale di Roma BUSC 27935, c.f. 05913570585. Per mancato raggiungimento dello scopo sociale;

società cooperativa «Nuova cooperazione», con sede in Roma costituita per rogito notaio Romano Mario Enzo, in data 10 luglio 1990, repertorio n. 98280, registro società n. 642/91, tribunale di Roma BUSC 32203, c.f. 03396500583. Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni;

società cooperativa «Roma 88», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Pelloni Giuseppe, in data 3 febbraio 1988, repertorio n. 37781, registro società n. 8799/88, tribunale di Roma, BUSC 30778, c.f. 08311040581. Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni;

società cooperativa «Località San Lorenzo», con sede in Sacrofano (Roma), costituita per rogito notaio Costanzi Maria Serena, in data 14 luglio 1988, repertorio n. 20124, registro società n. 8380/88, tribunale di Roma BUSC 30749, c.f. 08519880580. Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 17 ottobre 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A10271

DECRETO 17 ottobre 2005.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «La Standa», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Grissini Filippo, in data 11 dicembre 1972, repertorio n. 019718, registro società n. 4255/72, tribunale di Roma, BUSC 21296, c.f. 03086710583. Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni;

società cooperativa «ACLI comunale VIII», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Foglia Luigi Uriele, in data 27 luglio 1970, repertorio n. 010235, registro società n. 2842/70, tribunale di Roma, BUSC 19723, c.f. 97022100586. Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni;

società cooperativa «Le Fioriere», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Caparrelli Piercarlo, in data 2 ottobre 1985, repertorio n. 022051, registro società n. 890/86, tribunale di Roma, BUSC 29192, c.f. 07206310588. Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni;

società cooperativa «Centro A.R.A. Salario», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Pantano Valerio, in data 10 maggio 1985, repertorio n. 5638, registro società n. 6078/85, tribunale di Roma, BUSC 28866, c.f. 07012170580. Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni;

società cooperativa «Liber Coop», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Greco Gaetano, in data 27 luglio 1984, repertorio n. 7778, regisro società n. 5227/85, tribunale di Roma, BUSC 28878, c.f. 07010440589. Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni;

società cooperativa «El Hogar», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Di Ciommo Michele, in data 1° ottobre 1990, repertorio n. 83562, regisro società n. 1248, tribunale di Roma, BUSC 32212, c.f. 03951811003. Per mancato raggiungimento dello scopo sociale.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 17 ottobre 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A10272

DECRETO 18 ottobre 2005.

Sostituzione del componente supplente del direttore dell'I.N.P.S. - in seno alla Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il proprio decreto n. 04/05 del 27 giugno 2005 di ricostituzione della Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Reggio Calabria, con cui, fra l'altro, è stato conferito l'incarico di componente supplente, in rappresentanza dell'I.N.P.S. al dott. Nicolò Antonino;

Vista la nota prot. n. 45784 del 17 ottobre 2005 con la quale il direttore della Direzione provinciale INPS di Reggio Calabria ha designato il dott. Labate Sabino, quale componente supplente, in sostituzione del dott. Nicolò Antonino, cessato per quiescenza;

Decreta

di nominare — quale componente supplente del direttore dell'I.N.P.S. — in seno alla Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Reggio Calabria il dott. Labate Sabino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 18 ottobre 2005

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A10223

DECRETO 18 ottobre 2005.

Sostituzione di un componente supplente in seno alla Commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro di Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente l'istituzione della Commissione provinciale di conciliazione;

Visto il decreto del direttore dell'U.P.L.M.O. (ora D.P.L.) n. 512 in data 8 gennaio 1974 con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto del direttore della Direzione provinciale del lavoro n. 3 del 5 maggio 2003 di ricostituzione della suddetta Commissione nel quale veniva nominato membro supplente il dott. Sandro Eugeni in rappresentanza della Confcommercio di Macerata;

Vista la nota prot. n. 14859 del 14 ottobre 2005 con la quale la Confcommercio di Macerata ha designato la rag. Antonella Pietrani quale membro supplente in seno alla Commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro di Macerata in sostituzione del dott. Sandro Eugeni, deceduto;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

La rag. Antonella Pietrani nata a Pollenza il 31 dicembre 1961 e residente a Macerata in via F. Panfilo n. 23, è nominata membro supplente in seno alla Commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro di Macerata in rappresentanza della Confcommercio di Macerata in sostituzione del dott. Sandro Eugeni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del lavoro e delle politiche sociali.

Macerata, 18 ottobre 2005

Il direttore provinciale: FORMENTINI

05A10226

DECRETO 18 ottobre 2005.

Sostituzione di un componente effettivo nella commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 8 della legge n. 164/1975 che prevede l'istituzione della commissione provinciale C.I.G. industria;

Visto il proprio decreto n. 1691 del 22 aprile 2002, con il quale è stata costituita la commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Vicenza;

Visto il proprio decreto n. 1754 del 24 aprile 2004, con il quale il sig. Ballan Giovanni è stato nominato componente effettivo, in rappresentanza della CISL, nella commissione di cui sopra;

Preso atto della nota prot. n. 65-05/10c del 12 ottobre 2005, con la quale la CISL di Vicenza trasmette le dimissioni del sig. Ballan Giovanni e comunica la nomina del sig. Tagliaro Giovanni in sua sostituzione in qualità di membro effettivo;

Decreta:

Il sig. Tagliaro Giovanni è nominato componente effettivo nella commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Vicenza, in rappresentanza della CISL, in sostituzione del sig. Ballan Giovanni.

Venezia, 18 ottobre 2005

Il direttore regionale: ORLANDI

05A10269

DECRETO 19 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa Editoriale Elitropia S.c.r.l, in Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO EMILIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 366/2001;

Visto il decreto legislativo n. 6/2003;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero delle attività produttive;

In applicazione del decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del Ministero delle attività produttive del 6 marzo 1996, che ha demandato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento delle società cooperative senza nomina del liquidatore;

Vista la relazione di mancata revisione sulla cooperativa risultata irreperibile, nella quale l'incaricata ha proposto lo scioglimento della medesima per atto del-

l'autorità senza nomina del liquidatore, a causa della sua inattività dal 1982, data a cui risale l'ultimo bilancio di esercizio depositato;

Tenuto conto della dichiarazione resa da due soci della cooperativa ed acquisita agli atti, in base alla quale non vi sono pendenze economiche a carico della società in parola;

Considerato che, in ragione dell'esito negativo della revisione disposta, la cooperativa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Editoriale Elitropia S.c.r.l.», con sede a Reggio Emilia via B. Croce, 19, numero B.U.S.C. 2214, costituita con atto notarile del 9 novembre 1979, è sciolta per atto di autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Reggio Emilia, 19 ottobre 2005

Il direttore provinciale: SELLERI

05A10238

DECRETO 19 ottobre 2005.

Sostituzione di un componente effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del 4 agosto 2003 (prot. gen. n. 6871 del 4 agosto 2003);

Vista la nota prot. n. 003549 del 18 ottobre 2005, recante all'oggetto «Sostituzione membro commissione di conciliazione», con la quale la Confartigianato di Firenze comunica di voler sostituire il proprio componente Cosimo Fibbi, collocato in quiescenza per raggiunti requisiti pensionistici, con la sig.ra Giuliana Fossati;

Viste le dimissioni rassegnate dal sig. Cosimo Fibbi con decorrenza 31 ottobre 2005;

Considerato di dover procedere alla sostituzione;

Ritenuto che la competenza è propria;

Decreta:

Art. 1.

La sig.ra Giuliana Fossati, nata a Cormons (Gorizia) in data 6 gennaio 1949, è nominata membro effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali nel settore privato.

Art. 2.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 19 ottobre 2005

Il direttore provinciale: MUTOLO

05A10268

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 11 ottobre 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Capopiccolo Servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Isola Capo Rizzuto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 2000 con il quale la società cooperativa «Capopiccolo Servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Isola Capo Rizzuto (Crotone) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Franco Nicoletti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 13 luglio 2005 allegante l'avvenuto decesso del commissario liquidatore;

Constatata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Domenico Lorusso nato a Lamezia Terme il 27 settembre 1972 residente ad Acconcia di Curinga in via G. Carducci n. 29 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del deceduto dott. Franco Nicoletti.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A10212

DECRETO 11 ottobre 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Conca d'oro», in Cassano Jonio.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 2000 con il quale la società cooperativa «Conca d'oro» - con sede in Cassano Jonio (Cosenza) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Franco Nicoletti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 13 luglio 2005 allegante l'avvenuto decesso del commissario liquidatore;

Constatata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Geltrude Nicoletti con studio in via Piave, 34 Cosenza è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del deceduto dott. Franco Nicoletti.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A10213

DECRETO 11 ottobre 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio Regionale Calabrese Armacucido S.c. a r.l.», in Crotone.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1996 con il quale la società cooperativa «Consorzio Regionale Calabrese Armacucido S.c. a r.l.» - con sede in Crotone è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Franco Nicoletti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 13 luglio 2005 allegante l'avvenuto decesso del commissario liquidatore;

Constatata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Domenico Lorusso nato a Lamezia Terme il 27 settembre 1972 residente ad Acconcia di Curinga in via G. Carducci n. 29 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del deceduto dott. Franco Nicoletti.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A10214

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 16 giugno 2005.

Linee guida di programmazione forestale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che al comma 1 delega il Governo ad emanare decreti legislativi per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura e al comma 3, lettera *i)*, stabilisce che detti decreti legislativi siano diretti a creare condizioni per favorire lo svi-

luppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri e ai principi individuati dalle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante orientamento e modernizzazione del settore forestale, che all'art. 3, comma 1, affida al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero delle politiche agricole e forestali, ciascuno per quanto di propria competenza, l'incarico di emanare linee guida in materia forestale, in relazione alle quali le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza, attraverso la redazione e la revisione di propri piani forestali;

Vista la convenzione per la protezione delle Alpi, firmata a Salisburgo nel novembre 1991, che fissa gli obiettivi per una corretta politica ambientale per la salvaguardia a lungo termine dell'ecosistema alpino nonché la tutela degli interessi economici delle popolazioni residenti ed il relativo protocollo per le foreste montane, con lo scopo di conservare le foreste montane come habitat quasi naturale e, quando ciò sia necessario, di svilupparle o di aumentare l'estensione e di migliorare la loro stabilità;

Vista la convenzione sulla diversità biologica, sottoscritta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata con la legge 14 febbraio 1994, n. 124;

Considerato che nel corso della sesta conferenza delle parti firmatarie della convenzione sulla diversità biologica, tenutasi all'Aja nel 2002, è stata adottata la decisione VI/22 che nell'allegato I definisce un programma di lavoro per la conservazione della diversità biologica forestale, considerata elemento insostituibile per la complessiva conservazione della diversità biologica anche in relazione al rapporto foreste - clima e che ribadisce più volte l'importanza della gestione forestale sostenibile;

Vista la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992 ed il protocollo di Kyoto del dicembre 1997 che ne rappresenta uno degli strumenti attuativi e che riconosce alle foreste un ruolo significativo nelle politiche di stabilizzazione del clima per la loro capacità di fissazione del carbonio;

Vista la convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta alla desertificazione (United Nations convention to combat desertification - UNCCD) del 17 giugno 1994, ratificata con la legge 4 giugno 1997, n. 170;

Vista la convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione della flora e della fauna (CITES) firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con la legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Visti gli esiti della conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo (UNCED), tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, che hanno dato concretezza al concetto di gestione forestale sostenibile (GFS), definendone le tre principali dimensioni, ecologica (conservazione delle risorse boschive), sociale (impatti sociali positivi) ed economica (efficienza nell'organizzazione dell'offerta dei prodotti o dei servizi forestali), e hanno affermato un quadro di principi volti ad ottenere un consenso globale sulla gestione, la conservazione e lo sviluppo sostenibile di tutte le tipologie di foreste, noti con la denominazione di principi forestali; tali principi accompagnano il capitolo 11 di agenda 21, dedicato alla strategia contro la deforestazione;

Viste le proposte d'azione del comitato intergovernativo sulle foreste (Intergovernmental panel on forest, IPF 1995-97) e del Forum intergovernativo sulle foreste (Intergovernmental forum on forest, IFF 1997-2000) per la promozione di politiche nazionali ed internazionali per una gestione forestale sostenibile, che hanno trovato seguito a partire dal 10 ottobre 2000 nel programma pluriennale di lavoro del Forum delle Nazioni Unite sulle foreste (United Nations forum on forests, UNFF);

Considerata la particolare attenzione rivolta alle politiche di pianificazione forestale nazionale in ambito FAO;

Visto il VI programma di azione per l'ambiente della Comunità europea 2001-2010 (decisione n. 1600/2002/CE);

Visto il piano d'azione dell'Unione europea contro il commercio illegale del legno (FLEGT) adottato il 13 ottobre 2003;

Vista la direttiva 92/43/CEE del consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche che promuove la costituzione di una rete ecologica europea coerente, denominata Natura 2000, costituita da zone speciali di conservazione (ZSC) e da zone di protezione speciale (ZPS) recepita in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357 successivamente modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003, n. 120;

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (PAC), recepito in Italia con il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, ed in particolare il criterio della condizionalità;

Vista la proposta di regolamento del consiglio sullo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) del 14 luglio 2004;

Considerato che l'Italia, aderendo al processo Paneuropeo delle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE), ha fatto proprio il concetto di gestione forestale sostenibile (GFS) così come definito dalle risoluzioni di Strasburgo (1990), Helsinki (1993), Lisbona (1998) e Vienna (2003) ed in particolare dalla risoluzione H1 di Helsinki del 1993, che chiede una «gestione corretta e l'uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e a un tasso di utilizzo tali da mantenere la loro diversità biologica, produttività, capacità di rinnovazione, vitalità e una potenzialità che assicuri, adesso e in futuro, rilevanti funzioni

ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale tali da non comportare danni ad altri ecosistemi»;

Considerato che, al fine di dare integrale ed armonica applicazione alle disposizioni del richiamato art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, è opportuno prefigurare un sistema di programmazione forestale concertato con i diversi attori titolari di competenze in materia, che tenga conto degli aspetti della tutela, della valorizzazione, dello sviluppo e del monitoraggio nel settore forestale, con particolare riguardo alla gestione forestale sostenibile al fine di calare nella realtà italiana gli indirizzi maturati in ambito internazionale contenuti nelle convenzioni e trattati sottoscritti dal nostro Paese;

Considerato che in tale ottica lo Stato italiano, inteso nella pluralità delle sue articolazioni centrali e regionali, intende fornire un quadro di riferimento per sviluppare linee programmatiche ed interventi puntuali sul territorio;

Vista l'intesa, sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6 delle legge 5 giugno 2003, n. 131, dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 15 luglio 2004, repertorio atti n. 2049, sulle linee guida di programmazione forestale previste dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

Decreta:

1. Sono emanate ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, le seguenti linee guida in materia forestale che hanno lo scopo di valutare lo stato di conservazione del settore in relazione alla tutela della biodiversità e di individuare elementi di indirizzo per la programmazione che le regioni attueranno nel rispetto degli impegni internazionali e della normativa comunitaria e nazionale in materia ed in considerazione delle strategie, dei criteri e degli indicatori da essi individuati.

I. Le foreste in Italia

Secondo l'ultimo inventario forestale nazionale del 1985 (MAF/ISAFA, 1988), la superficie forestale italiana ammonta a 8.675.100 ettari, includendo nel bosco 2.160.900 ettari di formazioni arbustive, rupestri e riparie.

Le prime proiezioni dei dati relativi al nuovo inventario forestale nazionale (inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio), confermano una stima di superficie complessiva del patrimonio forestale italiano di circa 10,5 milioni di ettari.

Secondo i dati ISTAT 2000, il 53% della superficie forestale è governata a ceduo e ceduo composto, la cui età media è di circa 20 anni, e il 43% a fustaia, la cui età non è molto superiore a quella dei cedui, attestandosi su una media di 40 anni. Il restante 4% è coperto da macchia mediterranea.

Nel 1985 la massa legnosa dei cedui era in media di 88 m^3 per ettaro, mentre la provvigione delle fustaie era pari a 178 m^3 per ettaro. L'incremento medio delle fustaie era pari a 4,3 m^3 ettaro l'anno.

A partire dalla metà degli anni ottanta si è assistito ad un minor prelievo di legno, che si è ormai attestato intorno a 10 Mm^3 all'anno, compreso quello fuori foresta, che costituisce il 2% della provvigione forestale (EUROSTAT, 1995). Questo minor prelievo di legno ha comportato un aumento della provvigione dei nostri boschi pari a circa 34 Mm^3 l'anno, che tuttavia non ha ancora raggiunto, soprattutto per quanto riguarda le fustaie, i valori ottimali per garantire la stabilità e l'equilibrio dinamico degli ecosistemi forestali.

Le utilizzazioni legnose dell'ultimo trentennio sono state caratterizzate da un andamento ciclico. Nel 1997 (ISTAT, 2000) il prelievo del legno da ardere assommava a circa 5,1 Mm^3 e quello del legname da lavoro a 3,8 Mm^3. Di questi circa il 72% era costituito da legname di latifoglie, destinato principalmente a tondame da sega.

Attualmente la pioppicoltura, con soltanto circa 100.000 ettari di superficie, fornisce quasi il 50% della produzione italiana di legno tondo.

Una delle caratteristiche principali del comparto forestale è la frammentazione della proprietà, essendo la superficie forestale per il 61,5% di proprietà privata, per il 27,5% dei Comuni, per il 7% del demanio statale e regionale e per il 5% di altri enti pubblici. Va inoltre rilevato che un elevato numero di aziende agricolo-forestali private ha una superficie inferiore ai 5 ettari e che assai limitata è anche la gestione aziendale associata (circa 200.000 ettari).

Gli habitat forestali caratterizzano la maggior parte delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e buona parte dei siti Natura 2000 individuati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. La superficie forestale compresa nelle aree naturali protette iscritte nel V aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette è pari a circa 1.760.000 ettari e sommata alla superficie forestale dei siti Natura 2000 non compresi nelle aree protette iscritte in elenco ammonta complessivamente a circa 3 milioni di ettari.

Assicurare la continuità spaziale dei soprassuoli forestali su vaste aree, attraverso diversi regimi di tutela che riguardino anche i corridoi ecologici e le zone di interconnessione, costituisce uno degli elementi fondamentali per combattere il fenomeno della frammenta-

zione degli ecosistemi forestali, fenomeno alla base dei processi di perdita di biodiversità animale e vegetale a tutti i livelli.

I boschi italiani costituiscono un grande serbatoio di biodiversità come testimonia la presenza nel nostro Paese di due terzi del patrimonio floristico arboreo europeo.

Da qui la necessità di mantenere i boschi italiani in condizioni ottimali non solo strutturali, favorendo la diversificazione floristica e l'incremento di biomassa, ma anche funzionali, mantenendo e/o ripristinando il loro stato di conservazione e la loro capacità di rinnovazione; le condizioni strutturali e funzionali del bosco devono essere controllate attraverso opportuni programmi di monitoraggio.

Oltre un quarto della superficie forestale nazionale non presenta uno stato ottimale di salute: tra i principali fattori di disturbo degli ecosistemi forestali possiamo individuare gli incendi e, in subordine, il pascolo e i fenomeni di inquinamento e i cambiamenti climatici su vasta scala.

Riguardo agli incendi boschivi nell'ultimo decennio sono stati percorsi dal fuoco in media circa 100.000 ettari l'anno; la media del periodo 1997-2003 è pari a 95.248 ettari di cui circa la metà boscata e l'altra metà non boscata, con una superficie media interessata da ciascun evento pari a circa 10,5 ettari per incendio; il fenomeno risulta assai preoccupante anche in relazione al bilancio assorbimento-emissione di CO_2 nell'atmosfera.

Per quanto concerne i fenomeni di deperimento, questi hanno interessato soprattutto i consorzi di latifoglie, sebbene l'abete bianco sembri risultare una delle specie più sensibili. La causa principale dei fenomeni di deperimento per l'Europa meridionale è stata individuata nell'intensificarsi dei periodi di siccità, mentre l'inquinamento atmosferico è stato riconosciuto essere uno dei fattori principali di indebolimento.

Si evidenzia l'importanza del sistema produttivo della filiera foresta-legno, in quanto rappresenta il 5% della produzione manufatturiera e contribuisce al 15% del saldo attivo della bilancia commerciale.

II. Considerazioni generali

Le foreste svolgono un ruolo multifunzionale strategico: sono una fonte di energia rinnovabile, forniscono protezione dalle catastrofi naturali, agiscono come serbatoi di carbonio, fungono da tampone contro i cambiamenti ambientali, sono fra i fattori determinanti dell'equilibrio del ciclo dell'acqua, sono una fonte di materia prima per importanti settori produttivi e svolgono un'importante funzione didattica e ricreativa.

Da sempre le foreste hanno fatto parte della storia del genere umano, di cui conservano numerose tracce e aspetti culturali. Tutte le amministrazioni competenti in materia forestale si impegnano a preservare e valorizzare questa ricchezza naturale con azioni politiche mirate.

Occorre aumentare gli sforzi necessari a preservare la naturale diversità delle specie e degli habitat forestali, ottimizzare i metodi di gestione delle aree protette esistenti e ove possibile ampliarle, in modo da includere in esse un ampio spettro di tipologie di boschi e da creare collegamenti che limitino i problemi legati alla eccessiva frammentazione degli habitat.

Appare di fondamentale importanza individuare una politica nazionale di sviluppo rurale nella quale la foresta assuma un ruolo centrale nell'ottica degli impegni sottoscritti a Kyoto nel 1997 e nei successivi accordi negoziali sul contenimento delle emissioni di gas-serra nell'atmosfera, prevedendo la razionale gestione selvicolturale, nonché opere di forestazione e riforestazione nel rispetto anche dei principi di conservazione della biodiversità e di lotta alla desertificazione.

Tutti i responsabili dei diversi settori legati alle foreste devono strettamente collaborare per la protezione e il corretto utilizzo dei boschi, in modo da raggiungere gli obiettivi di tutela dell'ambiente, di rafforzamento della competitività della filiera foresta-legno e di miglioramento delle condizioni economico sociali delle realtà rurali, tenendo conto delle diverse esigenze. I programmi forestali regionali acquistano, in questo contesto, un ruolo essenziale.

Una gestione forestale sostenibile è realizzabile ed efficace nel lungo periodo tenendo nel giusto conto il valore economico dei beni e dei servizi offerti dal patrimonio boschivo. In particolare, nelle zone rurali e montane le foreste costituiscono un'importante, se non la principale, fonte di lavoro e di guadagno. Diventa essenziale, allora, prevedere un'efficace politica economica che prenda in considerazione questo aspetto, anche in collaborazione con altre realtà sociali ed economiche.

Le azioni che saranno intraprese per perseguire una gestione forestale sostenibile, a seguito dell'azione di indirizzo realizzata dall'amministrazione centrale, dovranno trovare una giusta collocazione nell'ambito dei nuovi strumenti di programmazione presentati dalle regioni in base ai regolamenti comunitari per la razionalizzazione di tutte le misure attualmente in vigore relative al miglioramento delle aziende, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti offerti dal patrimonio boschivo e allo sviluppo rurale.

III. Obiettivi strategici della politica forestale nazionale

Gli obiettivi strategici della politica forestale discendono soprattutto dalla necessità di collocare la conservazione e la valorizzazione delle foreste e dei prodotti forestali in un approccio globale di gestione sostenibile delle risorse naturali rinnovabili e più genericamente del territorio, tenendo conto di tutte le componenti ecologiche, socio-culturali ed economiche nel rispetto degli impegni internazionali e comunitari sottoscritti, in particolare in attuazione delle risoluzioni delle conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa (MCPFE).

Le presenti linee guida in materia forestale sono volte ai seguenti obiettivi strategici:

1. la tutela dell'ambiente, attraverso il mantenimento, la conservazione e l'appropriato sviluppo della biodiversità negli ecosistemi forestali e il miglioramento del loro contributo al ciclo globale del carbonio, il mantenimento della salute e vitalità dell'ecosistema forestale, il mantenimento, la conservazione e lo sviluppo delle funzioni protettive nella gestione forestale, con particolare riguardo all'assetto idrogeologico e alla tutela delle acque;

2. il rafforzamento della competitività della filiera foresta-legno attraverso il mantenimento e la promozione delle funzioni produttive delle foreste - sia dei prodotti legnosi che non - e attraverso interventi tesi a favorire il settore della trasformazione e utilizzazione della materia prima legno;

3. il miglioramento delle condizioni socio-economiche locali ed in particolare degli addetti, attraverso l'attenta formazione delle maestranze forestali, la promozione di interventi per la tutela e la gestione ordinaria del territorio in grado di stimolare l'occupazione diretta e indotta, la formazione degli operatori ambientali, delle guide e degli addetti alla sorveglianza del territorio dipendenti dalle amministrazioni locali, l'incentivazione di iniziative che valorizzino la funzione socio-economica della foresta, assicurando un adeguato ritorno finanziario ai proprietari o gestori.

Per il raggiungimento di questi obiettivi, risultano strategici la buona conoscenza del territorio in generale e forestale in particolare, la pianificazione forestale ai vari livelli (regionale, eventualmente *sub*-regionale e soprattutto aziendale), condivisa attraverso la sensibilizzazione e la compartecipazione di tutte le componenti sociali interessate al territorio stesso. Occorre quindi incentivare in vario modo le attività volte alla conoscenza e alla pianificazione del territorio forestale.

Per rendere detta pianificazione e la relativa gestione più efficace e duratura risulta opportuno cercare di accorpare ed ampliare il più possibile le unità territoriali di gestione, al fine di favorire una gestione economica autonoma attraverso strumenti pianificatori che abbiano obiettivi multipli e lungimiranti, di concreta applicabilità e da sostenere nel tempo con i necessari impegni ai vari livelli economici ed organizzativi che permettano la continuità degli interventi di gestione forestale sostenibile ed il relativo monitoraggio, favorendo altresì la certificazione di buona gestione forestale.

Per gli stessi obiettivi settore strategico è quello della ricerca che va sviluppata maggiormente sia relativamente agli aspetti naturalistici - in particolare per quanto riguarda la salvaguardia della biodiversità con la conservazione *in situ* ed *ex situ* del patrimonio forestale (specie, provenienza, variabilità genetica intra specifica), la relativa attività vivaistica, il monitoraggio dello stato di conservazione ed il ruolo delle foreste nel ciclo del carbonio - sia per quanto riguarda gli aspetti economici con indagini di mercato sui prodotti forestali (legnosi e non legnosi, turistico - ricreativi, ambientali, ecc.) e con le innovazioni tecnologiche per il miglioramento dei macchinari per l'esbosco e l'utilizzo del legname, la valorizzazione delle specie legnose nazionali, lo sviluppo dell'arboricoltura da legno, l'incentivazione del riciclo e riutilizzo.

IV. Criteri generali di intervento per una gestione forestale sostenibile

Le regioni verificano lo stato e le caratteristiche delle risorse forestali in relazione all'economia nazionale e regionale e alla situazione ambientale generale con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità.

Le regioni pianificano la gestione e lo sviluppo del settore forestale mediante la redazione di piani forestali che tengano conto del ruolo multifunzionale della foresta e che rispondano agli obiettivi strategici e agli indirizzi internazionali, comunitari e nazionali precedentemente esposti, al fine di raggiungere una gestione ottimale degli ecosistemi forestali.

Le regioni possono prevedere piani forestali per ambiti territoriali specifici, al fine di rendere più agevole l'attuazione della politica forestale a livello locale.

I piani di gestione forestale devono essere definiti tenendo in considerazione le presenti linee guida e devono essere aggiornati periodicamente.

La gestione forestale nelle aree naturali protette dovrà conformarsi agli indirizzi di gestione forestale sostenibile e di politica forestale adottati dalle regioni secondo le presenti linee guida, nel rispetto ed in applicazione della normativa nazionale e comunitaria vigente per tali aree.

La gestione forestale dei siti Natura 2000 dovrà anche tenere in considerazione le «Linee guida per la

gestione dei siti Natura 2000» emanate con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002.

Le regioni dovranno rendere consultabile sui rispettivi siti Internet un quadro, annualmente aggiornato grazie a specifici programmi di monitoraggio, della pianificazione forestale a livello regionale, *sub*-regionale ed aziendale (intercomunale, comunale ed ove possibile privata), con evidenziati i comuni e le rispettive superfici oggetto di pianificazione e il periodo di valenza del piano.

Le azioni che verranno adottate dalle regioni attraverso i piani forestali dovranno tenere conto dei sei criteri per una gestione forestale sostenibile, individuati nell'allegato I della risoluzione L2 della conferenza interministeriale di Lisbona (2-4 giugno 1998), e degli indicatori quantitativi e qualitativi ad essi correlati, secondo quanto riportato nel documento «Indicatori paneuropei affinati per la gestione forestale sostenibile» adottato nell'ambito dei lavori dalla conferenza interministeriale di Vienna (7-8 ottobre 2002). Tali criteri ed indicatori definiscono gli elementi essenziali e l'insieme delle condizioni o dei processi attraverso i quali può essere conseguita una gestione forestale sostenibile:

1. Mantenimento e appropriato sviluppo delle risorse forestali e loro contributo al ciclo globale del carbonio:

a) la gestione forestale deve mirare al mantenimento ed al miglioramento del valore economico, ecologico, culturale e sociale delle risorse forestali, compresi acqua, suolo, flora e fauna;

b) le pratiche di gestione forestale devono salvaguardare la quantità e la qualità delle risorse nel medio e nel lungo periodo bilanciando l'utilizzazione col tasso di incremento e preferendo tecniche che minimizzino i danni diretti ed indiretti alle risorse forestali, idriche, al suolo ed alle risorse di flora e di fauna;

c) la gestione forestale contribuisce all'azione di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici a livello globale attraverso l'adozione di pratiche volte a massimizzare la capacità di assorbimento del carbonio delle foreste e la realizzazione di opere di imboschimento e rimboschimento.

2. Mantenimento della salute e vitalità dell'ecosistema forestale:

a) la salute e la vitalità delle foreste devono essere periodicamente monitorate, soprattutto in relazione a fattori di perturbazione biotici (insetti e patogeni) e abiotici (incendi e fenomeni climatici);

b) la prevenzione e lotta agli incendi boschivi deve essere effettuata anche attraverso operazioni selvicolturali di pulizia del sottobosco e cure colturali del soprassuolo (potature, sfolli, diradamenti) negli ambiti più opportuni;

c) i piani di gestione forestale, o loro equivalenti, devono essere definiti in modo da minimizzare i rischi di fenomeni di degrado agli ecosistemi forestali;

d) le pratiche di gestione forestale devono rispettare il più possibile i processi naturali favorendo la diversità genetica e strutturale;

e) nell'imboschimento e nel rimboschimento devono essere utilizzate specie autoctone e provenienze il più possibile locali, adatte alla stazione fitoclimatica e comunque non invasive;

f) l'uso di sostanze chimiche di sintesi deve essere ridotto il più possibile prendendo in considerazione misure alternative selvicolturali e biologiche;

g) sono da evitare le pratiche selvicolturali in grado di influire negativamente sulle risorse idriche e sugli ecosistemi fluviali;

h) le azioni che mirano a ridurre l'inquinamento atmosferico devono essere incentivate e deve essere valutato in maniera approfondita l'impatto che questo inquinamento ha sui diversi ecosistemi forestali;

i) laddove siano riscontrabili danni riconducibili direttamente od indirettamente ad agenti inquinanti saranno adottate azioni contro questi ultimi e pratiche specifiche per il recupero della funzionalità dell'ecosistema forestale.

3. Mantenimento e promozione delle funzioni produttive delle foreste (prodotti legnosi e non):

a) il patrimonio boschivo nazionale deve essere migliorato e accresciuto mirando ad una gestione sostenibile che consenta il mantenimento delle diverse attività economiche dei beni e servizi prodotti dalle foreste;

b) la gestione deve tendere a mantenere e migliorare la produzione diversificata di prodotti e servizi nel lungo periodo;

c) il tasso di utilizzazione - sia dei prodotti forestali legnosi che di quelli non legnosi - deve incidere sull'incremento produttivo, cioè sugli interessi e non sul capitale forestale, non eccedendo la quota che può essere prelevata nel lungo periodo, assicurando quindi il rinnovo ciclico dei prodotti prelevati;

d) adeguate infrastrutture, quali strade, piste di esbosco o ponti, devono essere pianificate, realizzate e mantenute in modo tale da assicurare l'efficiente distribuzione di prodotti e servizi, e minimizzare nello stesso tempo gli impatti negativi sull'ambiente;

e) il settore della trasformazione, commercializzazione ed utilizzazione della materia prima legno deve essere favorito;

f) le opere di imboschimento finalizzate anche alla produzione legnosa devono essere incentivate;

g) la produzione del legno quale fonte di energia rinnovabile insieme allo sviluppo e la creazione di filiere collegate allo sfruttamento energetico delle biomasse forestali devono essere promosse prioritariamente nei contesti rurali e nelle aree montane;

h) la certificazione forestale e la rintracciabilità del legno devono essere promosse ai vari livelli quali strumenti di garanzia dell'adeguamento delle forme di gestione boschiva ai criteri di buona pratica forestale internazionalmente riconosciuti;

i) il fenomeno dell'importazione di legname tagliato illegalmente deve essere contrastato con tutti i mezzi possibili comprese le campagne di sensibilizzazione e la certificazione del prodotto legno;

j) la conversione di aree agricole abbandonate e di aree non boscate in aree boscate deve essere presa in considerazione ogni qualvolta ciò può aumentarne il valore economico, ecologico, sociale e/o culturale;

k) è opportuno favorire la creazione di albi delle imprese qualificate che operano in campo forestale.

4. Mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali:

a) la pianificazione della gestione forestale deve tendere alla conservazione e al miglioramento della biodiversità a livello di ecosistema, di specie, di varietà e, dove appropriato, a livello di paesaggio;

b) la pianificazione della gestione forestale, l'inventario sul terreno e la mappatura delle risorse forestali devono includere i biotopi ecologicamente importanti, prendendo in considerazione gli ecosistemi forestali protetti, rari, sensibili o rappresentativi, aree ripariali e biotopi umidi, aree che ospitano specie endemiche e habitat di specie minacciate (come definite in liste di riferimento riconosciute), così come le risorse genetiche *in situ* protette o in via di estinzione;

c) l'introduzione di specie aliene potenzialmente invasive deve essere evitata ove possibile e comunque controllata e l'impatto delle specie già introdotte mitigato;

d) bisogna promuovere, ove necessario, forme di conservazione *ex situ* del patrimonio genetico forestale, necessarie innanzitutto al fine di integrare i provvedimenti per la conservazione *in situ*;

e) devono essere sostenuti, mantenuti e valorizzati i sistemi di gestione forestale tradizionali e locali che hanno creato ecosistemi di valore;

f) le infrastrutture devono essere pianificate in modo da minimizzare i danni agli ecosistemi forestali, specialmente agli ecosistemi rari, sensibili, o rappresentativi e alle riserve genetiche, tenendo in considerazione che spesso gli ecosistemi forestali costituiscono aree vitali per specie minacciate o significative nei loro percorsi migratori;

g) la pressione delle popolazioni animali e del pascolamento deve consentire la rinnovazione, la crescita e il mantenimento delle risorse e della varietà della foresta;

h) le pratiche di gestione forestale devono mirare a mantenere ed incrementare la diversità biologica di tutti gli ecosistemi collegati. Particolare importanza assume ogni iniziativa di ricostituzione della biodiversità nelle aree ad elevata antropizzazione ed utilizzazione agraria;

i) la perdita di biodiversità dovuta alla eccessiva frammentazione del territorio ed al cambiamento di uso del suolo deve essere prevenuta, mitigata ed eventualmente compensata;

j) occorre promuovere ed incentivare l'istituzione di nuove aree protette e la loro corretta gestione.

5. Mantenimento e adeguato sviluppo delle funzioni protettive nella gestione forestale (in particolare suolo e acqua):

a) la pianificazione della gestione forestale deve mirare a mantenere e ad accrescere le funzioni protettive della foresta: la funzione di protezione del suolo dall'erosione, la funzione di protezione e regimazione delle risorse idriche, la funzione di protezione da altri fenomeni idrogeologici avversi quali frane, alluvioni e valanghe, la funzione di protezione dei centri abitati e delle infrastrutture;

b) le aree forestali che rivestono specifiche e riconosciute funzioni protettive devono essere censite e i piani di gestione forestale, o loro equivalenti, devono tenere conto delle caratteristiche di queste aree;

c) deve essere prestata particolare attenzione alle operazioni selvicolturali su suoli sensibili e su aree soggette a possibile erosione. In tali zone devono essere evitate tecniche selvicolturali inappropriate e l'uso di macchinari non idonei;

d) deve essere prestata particolare attenzione alle attività di gestione forestale su aree con funzioni di protezione e regimazione delle acque per evitare effetti negativi sulla qualità e quantità delle risorse idriche;

e) la costruzione delle infrastrutture forestali, quali piste e vie di esbosco, deve essere effettuata in modo da minimizzare gli impatti sui suoli con particolare riguardo ai fenomeni di erosione, degradazione e compattazione nonché all'impermeabilizzazione, preservando la funzionalità idraulica ed il livello di naturalità dei corsi d'acqua.

6. Mantenimento di altre funzioni e condizioni socio-economiche:

a) la gestione sostenibile di ecosistemi forestali può concretizzarsi anche nel perseguimento della sostenibilità economica;

b) le funzioni non produttive delle foreste devono essere rispettate e tutelate con particolare riguardo alla possibilità di sviluppo delle aree rurali e alle nuove opportunità di occupazione connesse con l'attività forestale;

c) si deve favorire l'accorpamento della gestione e, ove possibile, della proprietà, attualmente eccessivamente frazionata, in quanto il binomio ambiente - economia, in campo forestale, può trovare successo in ambiti territoriali relativamente grandi, gestiti in modo unitario e quindi secondo una programmazione lungimirante e sostenibile, con reali impatti positivi sull'occupazione e sul mercato locali;

d) la gestione forestale deve essere attuata nel rispetto e promuovendo l'impiego delle esperienze e delle conoscenze forestali locali;

e) le maestranze forestali devono essere opportunamente formate ed addestrate sui temi della sicurezza sul lavoro;

f) le funzioni socio-economiche, culturali, ricreative e il valore estetico delle foreste devono essere valorizzate;

g) gli interventi per la tutela e la manutenzione ordinaria del territorio devono essere effettuati periodicamente con continuità e costanza nel tempo, compatibilmente con le risorse economiche disponibili;

h) la formazione degli operatori ambientali, delle guide, della polizia provinciale e delle guardie venatorie deve essere incentivata;

i) l'educazione ambientale deve essere promossa a tutti i livelli scolastici;

j) eventuali agevolazioni fiscali, ai livelli centrale, regionale e locale, per promuovere la gestione forestale sostenibile devono essere valutate considerando gli effetti diretti ed indiretti sulla salvaguardia degli ecosistemi forestali e lo sviluppo locale.

V. Impegni di ordine finanziario

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, il fabbisogno finanziario per la realizzazione dei piani di cui alle presenti linee guida è stimato in termini programmatici in 250 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2006-2007.

2. Lo strumento per la effettiva realizzazione sono i piani forestali regionali.

3. Al finanziamento dei piani di cui al precedente punto concorrono i Ministeri interessati nell'ambito delle risorse previste dalla legislazione vigente e di intese dirette con le regioni in particolare attraverso gli accordi previsti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e attraverso l'applicazione degli articoli 9 e 10 del medesimo decreto.

4. Qualora risulti che le risorse finanziarie a legislazione vigente non siano sufficienti per la copertura del fabbisogno finanziario di cui al punto 1, i Ministeri interessati si attivano, nell'ambito delle disposizioni normative di settore, affinché gli importi non coperti siano reperiti nell'ambito della manovra di finanza pubblica per il biennio considerato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2005

Il Ministro: MATTEOLI

05A10266

DECRETO 18 ottobre 2005.

Determinazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo, previsto dall'articolo 9-*quinquies*, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, di istituzione del Ministero dell'ambiente e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto l'art. 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, in legge 9 novembre 1988, n. 475, così come modificato dall'art. 15 della legge 1° marzo 2002, n. 39, che ha istituito il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (Cobat);

Considerato che il comma 8, del citato art. 9-*quinquies*, stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati il sovrapprezzo e la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo;

Visto lo statuto del consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (Cobat), approvato con decreto 2 febbraio 2004 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2004;

Visto il proprio decreto del 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19, del 24 gennaio 1997, relativo alla «Determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie al piombo»;

Visto il proprio decreto del 16 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157, del 7 luglio 1999, relativo alla «Variazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo»;

Visto il proprio decreto del 16 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 69, del 24 marzo 2005, relativo alla «Rideterminazione del sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo»;

Visto che l'assemblea dei soci del Consorzio obbligatorio delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi - Cobat in data 13 luglio 2005 ha deliberato una riduzione del sovrapprezzo attualmente applicato, in ragione di un riscontrato aumento della quotazione del piombo al London Metal Exchange e della necessità di modificare l'agio riconosciuto per la riscossione del sovrapprezzo;

Vista la relazione tecnica fornita dal consorzio obbligatorio delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi - Cobat allegata al presente decreto *sub b)*;

Considerata la necessità di provvedere ad una nuova determinazione del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo previsto dall'art. 9-*quinquies*, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475, è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, secondo lo schema allegato *sub a)* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il sovrapprezzo di cui al comma 1 è applicato alle seguenti tipologie di batterie al piombo:

a) batterie d'avviamento e monoblocchi industriali di capacità minore o uguale a 20 Ah;

b) batterie d'avviamento e monoblocchi industriali di capacità maggiore di 20 Ah e minore o uguale a 95 Ah;

c) batterie d'avviamento e monoblocchi industriali di capacità maggiore di 95 Ah;

d) elementi sciolti di batterie industriali di qualsiasi capacità.

Art. 2.

1. Il sovrapprezzo sarà anticipato al Cobat dai produttori e dagli importatori di batterie al piombo, nonché dagli importatori di beni contenenti batterie al piombo, con cadenza trimestrale.

2. I costi di riscossione del sovrapprezzo sono determinati in ragione del 12,55% dell'entità globale del sovrapprezzo prima del trasferimento al Cobat.

Art. 3.

1. La congruità del sovrapprezzo sarà verificata con cadenza annuale dai Ministeri concertanti sulla base di una relazione fornita dal consiglio di amministrazione del Cobat.

Art. 4.

1. Tutti i produttori e gli importatori di batterie al piombo, nonché gli importatori di beni contenenti batterie al piombo, sono obbligati a versare il sovrapprezzo, nei tempi e nella misura stabiliti dal presente decreto, al Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi - Cobat ed a fornire le informazioni da questo richieste.

2. Chiunque, a seguito di un controllo effettuato dal Cobat, risulti inadempiente alla dichiarazione trimestrale, sarà perseguito a termine di legge.

3. Chiunque, pur avendo denunciato al Cobat l'immissione in commercio in Italia di batterie al piombo, ritardi od ometta il relativo pagamento del sovrapprezzo, sarà perseguito a termine di legge.

Art. 5.

1. La percentuale dei costi per lo svolgimento dei compiti del Cobat, così come indicato nella premessa, da coprirsi con il sovrapprezzo previsto dall'art. 9-*quinquies*, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475, è determinata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, nella misura del 39% dei costi annui prevedibili, pari a 12.696 migliaia di euro, al netto dei costi di riscossione.

Art. 6.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e la sua efficacia decorre dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 18 ottobre 2005

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

ALLEGATO A

Sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo esauste

Premessa
La capacità espressa in amperore (Ah) deve essere calcolata secondo le norme CEI/EN 50342, 60254-1 e 60896-1.

1. **Batterie d'avviamento e Monoblocchi industriali (tipologie a, b e c previste all'articolo 2)**

Capacità (C) in Ah	Sovrapprezzo al Netto del costo di riscossione (Euro/batteria)	Sovrapprezzo al Lordo del costo di riscossione (Euro/batteria)
C ≤ 20 Ah	0,17	0,19
20 < C ≤ 95 Ah	0,66	0,76
> 95 Ah	1,33	1,52

2. **Elementi sciolti di Batterie industriali di qualsiasi capacità (tipologia d prevista all'articolo 2)**

Il sovrapprezzo deve essere calcolato in funzione della capacità (C) espressa in Ah e della tensione (V) espressa in Volts.
La formula di calcolo è la seguente:

Capacità (C) in Ah	Sovrapprezzo al Netto del costo di riscossione (Euro)	Sovrapprezzo al Lordo del costo di riscossione (Euro)
Qualsiasi capacità	0,0025 * C * V/2	0,0028 * C * V/2

ALLEGATO *B*

Relazione Tecnica

La richiesta di riduzione di sovrapprezzo nasce dalla volontà del Cobat di minimizzare l'importo gravante sull'utente finale ed è motivata da un riscontrato aumento della quotazione del piombo al London Metal Exchange.

Il primo semestre del 2005 ha visto una quotazione media pari a 765 Euro/t, poi scesa a 700 Euro/t nel mese di luglio 2005.

La modifica prevede una riduzione del 5% degli importi unitari del sovrapprezzo al lordo dei costi di riscossione, che porta alla parità di Bilancio per una quotazione del piombo prudenzialmente assunta pari a 670 Euro/t, data l'elevata volatilità della quotazione.

L'agio riconosciuto per i costi di riscossione del sovrapprezzo è posto pari al 12,55%, con un lieve incremento rispetto al 10,26% previsto nel Decreto Ministeriale del 16 marzo 2005; tale variazione nasce da un aumento dell'esposizione finanziaria e delle perdite su crediti.

Si riporta in forma sintetica il conto economico che scaturisce considerando i nuovi proventi da sovrapprezzo, una quotazione del piombo al London Metal Exchange di 670 Euro/t, una raccolta di 200.000 tonnellate ed un livello di spese pari a quanto previsto nel Bilancio Preventivo 2005:

	Migliaia di Euro	*Euro / tonnellata batterie*
Ricavi da Cessione Batterie Piombo Esauste	19.563	97,82
Proventi da Sovrapprezzo	12.696	63,48
Servizi alle Imprese	352	1,76
Proventi Finanziari	300	1,50
Altri proventi minori	20	0,10
TOTALE PROVENTI	**32.931**	**164,66**

Raccolta Batterie Piombo Esauste	27.613	138,07
Costi fissi	2.406	12,03
Costi governabili (comunicazione, promozione, sviluppo, ricerca)	2.175	10,88
Ammortamenti e Accantonamenti	371	1,86
Servizi alle Imprese	267	1,34
Imposte	64	0,32
TOTALE COSTI	**32.896**	**164,48**
AVANZO DI GESTIONE	**35**	**0,18**

05A10270

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 27 ottobre 2005.

Modifiche alla determinazione 29 ottobre 2004, recante: «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministero della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, n. 245 del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopraccitato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, di nomina del dott. Nello Martini, in qualità del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004;

Visti i recenti provvedimenti di autorizzazione all'immissione in commercio di nuove specialità medicinali, con indicazioni terapeutiche identiche a quelle di alcune specialità medicinali sottoposte alle note AIFA, di cui alla determinazione succitata;

Visto l'estratto della determinazione n. 107 del 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 20 agosto 2005 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vytorin» (associazione di ezetimibe e simvastatina);

Vista la determinazione/C n. 55/2005 del 5 agosto 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 23 agosto 2005 concernente il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Osseor» (ranelato di stronzio), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea;

Vista la determinazione/C n. 56/2005 del 5 agosto 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 23 agosto 2005 concernente il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Protelos» (ranelato di stronzio), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea;

Ritenuto, pertanto, di dover rettificare le note 13 e 79, in quanto integrate dai nuovi principi attivi: associazione di ezetimibe e simvastatina e ranelato di stronzio, come dall'estratto e dalle determinazioni di cui ai punti precedenti;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS), di cui all'art. 19 del decreto del Ministero della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze succitato, nella seduta del 12 luglio 2005 a seguito di riesame delle note AIFA 2004;

Determina:

Art. 1.

1. L'allegato 1, parte integrante della presente determinazione, sostituisce il testo delle note 13 e 79, di cui all'allegato 3 della determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004», fatti salvi i rispettivi elenchi di medicinali afferenti.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2005

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

Nota 13

Ipolipemizzanti: Fibrati: - bezafibrato - fenofibrato - gemfibrozil Statine: - atorvastatina - fluvastatina - pravastatina - rosuvastatina - simvastatina - simvastatina + ezetimibe Altri ipolipemizzanti ed ipotrigliceridemizzanti: - omega-3-etilesteri	*La prescrizione a carico del SSN è limitata ai pazienti affetti da:* - dislipidemie familiari: bezafibrato, fenofibrato, gemfibrozil, simfibrato; atorvastatina, fluvastatina, pravastatina, rosuvastatina, simvastatina, simvastatina + ezetimibe; omega-3-etilesteri - ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta: ▪ in soggetti a rischio elevato di un primo evento cardiovascolare maggiore [rischio a 10 anni $\geq$ 20% in base alle Carte di Rischio del Progetto Cuore dell'Istituto Superiore di Sanità] (prevenzione primaria); ▪ in soggetti con coronaropatia documentata o pregresso ictus o arteriopatia obliterante periferica o pregresso infarto o diabete (prevenzione secondaria); atorvastatina, fluvastatina, pravastatina, rosuvastatina, simvastatina; - in soggetti con pregresso infarto del miocardio (prevenzione secondaria); omega-3-etilesteri Limitatamente all'utilizzazione degli alti dosaggi di atorvastatina (40 mg) e di rosuvastatina (40 mg) e delle associazioni di simvastatina + ezetimibe, la prescrizione e la rimborsabilità sono consentite, solo su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche delle Aziende Sanitarie, allo scopo di una più adeguata valutazione della tollerabilità e del profilo di beneficio-rischio. L'uso dei farmaci ipolipemizzanti deve essere continuativo e non occasionale. Lo stesso, comunque, va inserito in un contesto più generale di controllo degli stili di vita (alimentazione, fumo, attività fisica, etc.). La strategia terapeutica (incluso l'impiego delle statine) va definita in base alla valutazione del rischio cardiovascolare globale e non di ogni singolo fattore di rischio, facendo riferimento alle Carte di Rischio Cardiovascolare elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità all'interno del Progetto Cuore (www.cuore.iss.it). Le Carte del Rischio dell'ISS saranno sottoposte a continua verifica ed aggiornamento e sono collegate con un progetto di ricerca denominato RiACE (Rischio Assoluto Cardiovascolare-Epidemiologia) promosso dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in collaborazione con il Ministero della Salute e le Regioni per verificare nella pratica assistenziale della Medicina Generale la trasferibilità, l'applicabilità, i carichi assistenziali e gli esiti della prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria. Il riferimento all'età di 69 anni nelle Carte del Rischio, si deve intendere 69 anni e oltre; per i nuovi trattamenti nei soggetti con più di 69 anni il medico valuta e definisce le condizioni ed i fattori di rischio giustificativi dell'impiego delle statine.

Motivazioni e criteri applicativi

Dislipidemie familiari

Le dislipidemie familiari sono malattie su base genetica a carattere autosomico (recessivo, dominante o co-dominante a seconda della malattia) caratterizzate da elevati livelli di alcune frazioni lipidiche del sangue e da una grave e precoce insorgenza di malattia coronaria. Le dislipidemie sono state finora distinte secondo la classificazione di Frederickson, basata sull'individuazione delle frazioni lipoproteiche aumentate. Più recentemente è stata proposta una classificazione basata sull'eziologia molecolare e sulla patofisiologia delle alterazioni lipoproteiche (chilomicronemia, disbetalipoproteinemia, iperlipemia combinata, ipertrigliceridemia, carenza della lipasi epatica, ipercolesterolemia, difetto di ApoB100). La rarità di alcune di queste forme, la complessità della classificazione e dell'inquadramento genetico e l'elevato rischio di eventi cardiovascolari precoci suggeriscono di fare riferimento a centri specializzati cui indirizzare i pazienti ai quali viene formulata un'ipotesi diagnostica di dislipidemia familiare. Per i pazienti con diagnosi accertata di dislipidemia familiare tutti i farmaci ipolipemizzanti sono in fascia A.

Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta in soggetti a rischio elevato di un primo evento cardiovascolare maggiore [rischio a 10 anni ≥ 20% in base alle carte di rischio del Progetto Cuore dell'Istituto Superiore di Sanità].

Nelle malattie cardiovascolari non è individuabile una causa unica. Sono noti diversi fattori che aumentano nella persona il rischio di sviluppare la malattia e predispongono l'organismo ad ammalarsi. I più importanti sono: abitudine al fumo di sigaretta, diabete, valori elevati della colesterolemia, ipertensione arteriosa, età e sesso e, inoltre, la scarsa attività fisica, l'obesità e la familiarità alla malattia.

L'entità del rischio che ogni persona ha di sviluppare la malattia dipende dalla combinazione dei fattori di rischio o meglio dalla combinazione dei loro livelli.

Vengono considerati a rischio elevato i soggetti che, in base alla combinazione dei 6 principali fattori (età, sesso, diabete, fumo, valori di pressione arteriosa e di colesterolemia), abbiano un rischio uguale o maggiore del 20% di sviluppare un evento cardiovascolare nei successivi 10 anni. Tale rischio può essere stimato utilizzando la carta del rischio cardiovascolare elaborata dall'Istituto Superiore di Sanità (Progetto Cuore, *www.cuore.iss.it*). Starà al giudizio del medico modulare verso il basso la stima del rischio nei pazienti ipercolesterolemici nei quali è già in atto un controllo farmacologico o non farmacologico di altri fattori di rischio (obesità, ipertensione, diabete). In tali casi, il medico potrà decidere quale o quali trattamenti farmacologici privilegiare, anche in base ai livelli dei diversi fattori considerati, non essendo proponibile assumere medicine per ognuno di essi.

Solo per due molecole (pravastatina e simvastatina) è stato dimostrato che la riduzione dell'ipercolesterolemia è associata alla riduzione dell'incidenza di eventi coronarici. Per le restanti molecole si dispone solo dell'end-point surrogato della riduzione del colesterolo.

Bibliografia di riferimento

1. National Institutes of Health. Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). Final Report. NIH Publication No. 02-5215 September 2002; VII-1.
2. National Institutes of Health. Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). Final Report. NIH Publication No. 02-5215 September 2002; II-50.
3. Haffner SM, Lehto S, Rönnemaa T, Pyörälä K, Laakso M. Mortality from coronary heart disease in subjects with type 2 diabetes and in nondiabetic subjects with and without prior myocardial infarction. N Engl J Med 1998; **339**: 229-34.
4. Malmberg K, Yusuf S, Gerstein HC, Brown J, Zhao F, Hunt D, Piegas L, Calvin J, Keltai M, Budaj A, for the OASIS Registry Investigators. Impact of diabetes on long-term prognosis in patients with unstable angina and non-Q-wave myocardial infarction: results of the OASIS (Organization to Assess Strategies for Ischemic Syndromes) Registry. Circulation 2000; 102: 1014-9.
5. Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. Effects of an angiotensin-convertingenzyme inhibitor, ramipril, on cardiovascular events in high-risk patients. N Engl J Med 2000; **342**: 145-53.
6. Progetto Cuore. Italian Heart Journal 2004, in press.
7. Sacks FM, Tonkin AM, Shepherd J, Braunwald E, Cobbe S, Hawkins CM, Keech A, Packard C, Simes J, Byington R, Furberg CD, for the Prospective Pravastatin Pooling Project Investigators Group. Effect of pravastatin on coronary disease events in subgroups defined by coronary risk factors: the Prospective Pravastatin Pooling Project. Circulation 2000; **102**: 1893-900.
8. Scandinavian Simvastatin Survival Study Group. Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). Lancet 1994; **344**: 1383-9.
9. Downs JR, Clearfield M, Weis S, Whitney E, Shapiro, DR, Beere PA, Langendorfer A, Stein EA, Kruyer W, Gotto AM Jr, for the AFCAPS/TexCAPS Research Group. Primary prevention of acute coronary events with lovastatin in men and women with average cholesterol levels: results of AFCAPS/TexCAPS. JAMA 1998; **279**: 1615-22.
10. Shepherd J, Cobbe SM, Ford I, Isles CG, Lorimer AR, Macfarlane PW, McKillop JH, Packard CJ, for the West of Scotland Coronary Prevention Study Group. Prevention of coronary heart disease with pravastatin in men with hypercholesterolemia. N Engl J Med 1995;**333**: 1301-7.
11. Heart Protection Study Collaborative Group. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20,536 high risk individuals: a randomised placebo-controlled trial." Lancet 2002; **360**: 7-22.
12. Sever PS, et al. Prevention of coronary and stroke events with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-than-average cholesterol concentrations, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Lipid-Lowering Arm (ASCOT-LLA): a multicentre randomised trial. Lancet 2003; **361**: 1149-1158.
13. Rubins HB, Robins SJ, Collins D, Fye CL, Anderson JW, Elam MB, Faas FH, Linares E, Schaefer EJ, Schectman G, Wilt TJ, Wittes J, for the Veterans Affairs High-Density Lipoprotein Cholesterol Intervention Trial Study Group. Gemfibrozil for the secondary prevention of coronary heart disease in men with low levels of high-density lipoprotein cholesterol. N Engl J Med 1999; **341**: 410-8.
14. GISSI-Prevenzione Investigators (Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell'Infarto miocardico). Dietary supplementation with n-3polyunsaturated fatty acids and vitamin E after myocardial infarction: results of the GISSI-Prevenzione trial. Lancet 1999;354:447-455.

NOTA 79

Bifosfonati: - ac. alendronico - ac. risedronico - raloxifene - ranelato di stronzio	*La prescrizione a carico del SSN per il trattamento delle lesioni osteoporotiche è limitata alle seguenti condizioni:* - profilassi secondaria di fratture osteoporotiche in donne in post-menopausa con pregresse fratture vertebrali [riduzione 4 mm o più (15%) dell'altezza globale del corpo vertebrale] o del femore non dovute a traumi efficienti: ac. alendronico, ac. risedronico, raloxifene; nelle donne che non tollerano il trattamento con bifosfonati o in cui il trattamento con bifosfonati è controindicato: ranelato di stronzio; - profilassi secondaria di fratture osteoporotiche in uomini con pregresse fratture vertebrali [riduzione 4 mm o più (15%) dell'altezza globale del corpo vertebrale] o del femore non dovute a traumi efficienti: ac. alendronico; - profilassi secondaria di fratture osteoporotiche in donne o uomini in trattamento da almeno 3 mesi con dosi > 5 mg/die di prednisone o dosi equivalenti di altri corticosteroidi, con pregresse fratture vertebrali [riduzione 4 mm o più (15%) dell'altezza globale del corpo vertebrale] o del femore non dovute a traumi efficienti: ac. alendronico, ac. risedronico; - profilassi primaria di fratture osteoporotiche in donne in menopausa o uomini di età > 50 aa in trattamento da almeno 3 mesi con dosi > 5 mg/die di prednisone o dosi equivalenti di altri corticosteroidi: ac. alendronico, ac. risedronico. In tutte le indicazioni è raccomandata la somministrazione associata di calcio e vitamina D. Va, inoltre, sottolineata la necessità di effettuare un adeguato esercizio fisico e di modificare le condizioni ambientali ed individuali favorenti i traumi per la prevenzione delle fratture. Non deve essere dimenticato, infine, che tutti e tre i principi attivi non sono privi di effetti collaterali anche gravi, dei quali bisogna tenere conto nella valutazione complessiva della terapia. La prescrizione dei bifosfonati e raloxifene non è rimborsata dal SSN per altre indicazioni autorizzate.

Motivazioni e criteri applicativi

- *Profilassi secondaria di fratture osteoporotiche in donne in post-menopausa.*

Per ognuno dei tre farmaci è documentata l'efficacia nel ridurre l'incidenza di fratture post-menopausali (1-8). L'entità di questo effetto, espressa nel numero di donne da trattare per 3 anni per evitare una frattura vertebrale (*Number Needed to Treat*, NNT), è compresa fra 10 e 20; l'effetto è più modesto per le fratture non vertebrali e per quelle del femore. L'utilità di questi farmaci per la prevenzione di fratture in donne con osteoporosi ma senza fratture pregresse è fortemente limitata dalla minore frequenza di fratture (NNT~100) e dalle riserve sull'accuratezza della densitometria minerale ossea come singolo indicatore del rischio di fratture (9-11). Va ricordato inoltre che per la prevenzione delle fratture, e particolarmente quelle del femore, sono necessari anche provvedimenti non farmacologici, come l'esercizio fisico, un ambiente che minimizzi il rischio di traumi (12, 13) ed un adeguato apporto dietetico di calcio e vitamina D.

- *Profilassi secondaria di fratture osteoporotiche in uomini.*

L'efficacia è stata valutata in un trial controllato e randomizzato per il solo alendronato (14), al quale pertanto si riferisce la nota. Il numero dei pazienti del trial (241) non era calcolato per valutare gli effetti del trattamento sulle fratture osteoporotiche. L'efficacia per la prevenzione delle fratture è quindi in parte surrogata dai dati sulla massa ossea.

- *Profilassi secondaria di fratture osteoporotiche in donne o uomini trattati per più di 3 mesi con più di 5 mg/die di prednisone.*

Effetti favorevoli dei bifosfonati sulla densità minerale ossea sono stati rilevati in più *trial* randomizzati. L'efficacia per la prevenzione delle fratture vertebrali (ma non delle fratture non vertebrali) è stata dimostrata in un *trial* randomizzato per il risedronato (15) e ,più recentemente, per l'alendronato (16), mentre un *trial* con etidronato (17) aveva ottenuto una riduzione di fratture statisticamente non significativa. In questi e in altri studi, l'esposizione ai corticosteroidi, che induce il rischio di osteoporosi clinicamente significativa e di conseguenti fratture osteoporotiche, è generalmente stimata in 7,5 mg/die o più di prednisone o equivalenti per 6 o più mesi. È importante l'osservazione che gli effetti favorevoli dei bifosfonati sulle fratture e sulla densità minerale ossea sono più evidenti nelle donne in post-menopausa.

Mentre alendronato e risedronato appartengono entrambi alla classe dei bifosfonati, il raloxifene è un modulatore dei recettori estrogenici. Esso associa agli effetti sull'osso quello di ridurre fattori aterogeni come il colesterolo e le lipoproteine LDL (4-6); non è ancora noto se quest'effetto su indicatori biochimici si traduca in una riduzione di eventi cardiovascolari (infarto del miocardio, altri).
I tre farmaci della nota non sono privi di effetti indesiderati: l'alendronato può causare o accentuare esofagite (18,19) particolarmente in donne con reflusso gastro-esofageo o alterata motilità esofagea o che assumono FANS o che sono incapaci di seguire le raccomandazioni del foglietto illustrativo (compressa presa a digiuno con abbondante acqua, posizione eretta o seduta per almeno trenta minuti). Secondo i dati riportati in alcuni piccoli *trial* pubblicati in abstract e un *trial* comparativo su 515 donne (20), il risedronato risulterebbe meglio tollerato. È tuttavia necessario tener presente che i danni esofagei da alendronato non emergono dai *trial*, ma dalla più estesa e meno controllata esperienza post-commercializzazione. Gli effetti indesiderati del raloxifene sono correlati al suo meccanismo d'azione: effetti minori sono le vampate di calore, crampi alle gambe, edema periferico. L'effetto indesiderato più serio, peraltro comune agli estrogeni, è rappresentato dall'incidenza di tromboembolia venosa, che era dell'1% nelle donne trattate e dello 0,3% nelle donne che ricevevano un placebo (4, 5).

Bibliografia

1. Black DM, et al. Randomised *trial* of effect of alendronate on risk of fracture in women with existing vertebral fractures. *Lancet* 1996;**348**:1535-41.
2. Eastell R. Drug Therapy: treatment of postmenopausal osteoporosis. *N Engl J Med* 1998;**338**:736-46.
3. Harris ST, et al. Effects of risedronate treatment on vertebral and non vertebral fractures in women with postmenopausal osteoporosis. *JAMA* 1999;**282**:1344-52.
4. Ettinger B, et al. Reduction of vertebral fracture risk in postmenopausal women with osteoporosis treated with raloxifene: results from a 3-year randomized clinical *trial. JAMA* 1999;**282**:637-45.
5. Mc Clung M. Therapy for fracture prevention. *JAMA* 1999;**282**:687-9.
6. Khovidhunkit W, et al. Clinical effects of raloxifene hydrochloride in women. *Ann Intern Med* 1999;**130**:431-9.
7. *McClung M, et al. Effect of risedronate on hip fracture risk in elderly women. Hip Intervention Program Study Group.* N Engl J Med. *2001;**344**:333-40*
8. *Reginster J, et al. Randomized* trial *of the effects of risedronate on vertebral fractures in women with established postmenopausal osteoporosis.* Osteop Intern *2000;**11**:83-91.*
9. Willkin T. Changing perceptions in osteoporosis. *BMJ* 1999;**318**:862-5.
10. De Laet CE, et al. Bone density and risk of hip fracture in men and women: cross sectional analysis. *BMJ* 1997;**315**:221-5.
11. Marshall D, et al. Meta-analysis of how well measures of bone mineral density predict occurrence of osteoporotic fractures. *BMJ* 1996;**312**:1254-9.
12. *Tinetti ME, et al. A multifactorial intervention to reduce the risk of falling among elderly people living in the community.* N Engl J Med *1994;**331**:821-7.*
13. *Keen RW. Effects of lifestyle interventions on bone health.* Lancet *1999;**354**:1923-4.*
14. *Orwoll E, et al. Alendronate for the treatment of osteoporosis in men.* N Engl J Med *2000;**343**:604-10.*
15. *Wallach S, et al. Effects of risedronate treatment on bone density and vertebral fracture in patients on corticosteroid therapy.* Calc Tissue Int *2000;**67**:277-85.*
16. Adachi JD, et al. Two-year effects of alendronate on bone mineral density and fracture in patients on glucocorticoids. Arthritis and Rheumatism 2001,**44**: 202-11.
17. Adachi JD, et al. Intermittent etidronate therapy to prevent corticosteroid-induced osteoporosis. N Engl J Med 1997;**337**:382-7.
18. De Groen PC, et al. Esophagitis associated with the use of alendronate. *N Engl J Med* 1996;**335**:1016-21.
19. Mackay FJ, et al. for the Drug Safety Research Unit, Southampton. United Kingdom experience with alendronate and esophageal reactions. Br J Gen Pract 1998;**48**:1161-2.
20. Lanza FL, et al. Endoscopic comparison of esophageal and gastroduodenal effects of risedronate and alendronate in postmenopausal women. Gastroenterology 2000;**119**:631-8.

05A10293

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato e l'Algeria, dall'altro, con atto finale, protocollo e allegati, fatto a Valenza il 22 aprile 2002.

A seguito dell'emanazione della legge 30 giugno 2004, n. 187, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177, supplemento ordinario 133/L del 30 luglio 2004, che ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e l'Algeria, dall'altro, con atto finale, protocollo e allegati, fatto a Valenza il 22 aprile 2002.

Ai sensi dell'art. 110, comma 2, l'atto sunnominato è entrato in vigore sul piano internazionale il 1° settembre 2005.

05A10275

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Canada, i Paesi membri dell'Agenzia spaziale europea, la Federazione russa e gli Stati Uniti d'America per la cooperazione relativa alla Stazione spaziale civile internazionale, fatto a Washington il 20 gennaio 1998.

A seguito dell'emanazione della legge 20 dicembre 2000, n. 418, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 supplemento ordinario del 19 gennaio 2001 che ne ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica dell'Accordo tra il Canada, i Paesi membri dell''Agenzia spaziale europea, la Federazione russa e gli Stati Uniti d'America per la cooperazione relativa alla Stazione spaziale civile internazionale, fatto a Washington il 20 gennaio 1998, in data 29 marzo 2001.

Ai sensi dell'art. 25, comma 3 b), l'atto sunnominato è entrato in vigore sul piano internazionale il 28 giugno 2005.

05A10277

Presentazione delle lettere credenziali degli ambasciatori del Gabon, della Repubblica islamica dell'Afghanistan, della Repubblica orientale dell'Uruguay, della Repubblica di Lituania e della Repubblica del Kenia (10 ottobre 2005).

«Lunedì 10 ottobre 2005 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Noël Baïot, ambasciatore della Repubblica del Gabon, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Lunedi 10 ottobre 2005 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Abdullah Ali, ambasciatore della Repubblica islamica dell'Afghanistan, il quale gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Lunedì 10 ottobre 2005 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Ramon Carlos Abin De Maria, ambasciatore della Repubblica orientale dell'Uruguay, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Lunedì 10 ottobre 2005 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Šarūnas Adomavičius, ambasciatore della Repubblica di Lituania, il quale gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Lunedì 10 ottobre 2005 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. sig.ra Ann Belinda Nyikuli, ambasciatore della Repubblica del Kenia, il quale gli ha presentato le lettere che la accreditano presso il Capo dello Stato».

05A10279

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: in data 3 ottobre 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Jalel Trabelsi, console della Repubblica Tunisina in Palermo.

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: in data 3 ottobre 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Denise Ann Ashing Dardani, console onorario del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in Genova.

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: in data 3 ottobre 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Michele Sciurba, console onorario della Repubblica democratica di Sao Tomè e Principe in Roma.

05A10278

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della «Società cooperativa 2001 a r.l.», in Torino

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, della seguente società cooperativa:

1. Società Cooperativa 2001 a r.l., con sede legale in Torino, via C. Priocca n. 24/D, costituita in data 17 gennaio 2001 per rogito notaio dr. Gianluca Eleuteri, pos. prov. 7136, p. IVA n. 08138390011.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla Direzione provinciale del lavoro di Torino, Area cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A10243

Istruttoria per lo scioglimento di tre società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative:

1) «Arcobaleno soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Venosa (Potenza), via Sicilia n. 1, costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Mercedes Di Addea in data 10 giugno 1999, repertorio n. 45141, codice fiscale n. 01367640768, BUSC n. 2868/290851;

2) «L'Aurora Onlus piccola soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Maratea (Potenza) via Campo n. 3, costituita per rogito notaio dott. Carlo Tortorella, in data 26 aprile 2000, repertorio n. 56378, codice fiscale n. 01431880762, BUSC n. 3061/300186;

3) «Kami piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Lagonegro (Potenza) via A. Sciesa n. 24, costituita per rogito notaio dott. Carlo Tortorella in data 7 novembre 1998, repertorio n. 53640, codice fiscale n. 01362650762, BUSC n. 2945/291726,

che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che, chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, via Isca del Pioppo n. 41 - 85100 Potenza - tel. 0971390204 - fax 097156574, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A10267

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riconoscimento dell'idoneità, alla società «Riff 98», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 30451 del 3 ottobre 2005 la società «Riff 98», con sede legale in Bologna, via Andrea del Verrocchio n. 6, è stata riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

entomologia;

microbiologia agraria.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni 2 a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A10273

Riconoscimento dell'idoneità, all'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale «Arsia», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 30454 del 3 ottobre 2005 l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale - «Arsia», con sede legale in Firenze, via Pietrapiana n. 30, è stata riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture ornamentali;

colture orticole;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

vertebrati dannosi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A10274

Riconoscimento dell'idoneità, alla società «Agrea S.r.l.», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 30453 del 3 ottobre 2005 la società «Agrea S.r.l.», con sede legale in S. Giovanni Lupatoto (Verona), via XXIV maggio n. 10, è stata riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

produzione sementi;

vertebrati dannosi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni 3 a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove di campo riguardanti l'efficacia e gli effetti collaterali nei confronti degli organismi utili dei biostimolanti, degli attivatori, nonché i trattamenti in post-raccolta e conservazione.

05A10276

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501255/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 1 1 0 2 *

€ 1,00